Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona
www.ti.ch/can

14.10.2026

Rapporto su un'ipotesi di riforma del diritto elettorale

Sistema maggioritario per l'elezione del Governo, quorum diretto per l'elezione del Parlamento e altri temi elettorali

Indice

A. INTRODUZIONE 3

B. ATTI PARLAMENTARI E STUDI SULLE REGOLE DI ELEZIONE DI GOVERNO E PARLAMENTO 3

1. Revisione totale della Costituzione cantonale 3

2. Elezione del Governo 5

a. Iniziativa parlamentare presentata il 31 maggio 1999 nella forma elaborata da Tullio Righinetti e cofirmatari per un sistema di voto maggioritario in Ticino 5

b. Rapporto Garrone (2001) concernente il diritto elettorale del Cantone Ticino 5

c. Rapporto (2004) «Il Ticino dalla proporzionale al maggioritario» 5

d. Proposta del Consiglio di Stato (2006) e decisione del Gran Consiglio (2007) 7

e. Iniziativa parlamentare presentata il 19 aprile 2010 nella forma generica da Marco Chiesa e cofirmatari per l'introduzione nella Costituzione cantonale del principio del sistema maggioritario per le elezioni del Consiglio di Stato 7

f. Mozione del 22 settembre 2015 presentata da Fiorenzo Dadò e Alex Farinelli «Quale maggioritario e quali conseguenze?» 7

g. Rapporto (2020) dell'Osservatorio della vita politica regionale 8

h. Iniziativa parlamentare presentata il 20 aprile 2026 nella forma elaborata da Amalia Mirante e cofirmatari per la modifica dell'art. 66 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (Più voce ai cittadini. Sì al maggioritario) 9

3. Elezione del Parlamento 9

a. Rapporto Garrone (2001) concernente il diritto elettorale del Cantone Ticino e rapporto (2004) «Il Ticino dalla proporzionale al maggioritario» 9

b. Iniziativa parlamentare presentata il 15 settembre 2003 presentata nella forma elaborata da Fabio Regazzi e cofirmatari per la modifica parziale della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio) 9

c. Iniziativa parlamentare presentata il 22 marzo 2007 presentata nella forma elaborata da Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi per la modifica dell'art. 58 della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio) 9

d. Iniziativa parlamentare presentata il 19 aprile 2010 nella forma generica da Marco Chiesa e cofirmatari per l'introduzione nella Costituzione cantonale del principio del sistema maggioritario per le elezioni del Gran Consiglio 10
e. Iniziativa parlamentare presentata il 2 maggio 2023 nella forma elaborata da Paolo Ortelli e cofirmatari per la modifica dell'art. 58 della Costituzione cantonale introducendo un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio (Frammentazione parlamentare da potenziale virtù a limite operativo) 10

C. PROPOSTE 11

1. Elezione del Governo con il sistema maggioritario 11
a. Cantone Ticino 11
b. Altri Cantoni 11
c. Turno unico o due turni 11
d. Fissazione del valore della maggioranza assoluta 12
e. Rappresentanza regionale nell'elezione del Governo 13
f. Elezione dei municipi 14
g. Proposta 14
h. Modificazioni costituzionali 16
i. Modificazioni legislative 17

2. Quorum per l'elezione del Gran Consiglio 26
a. Definizione di quorum 26
b. Cantone Ticino 26
c. Altri Cantoni 28
d. Quorum diretto 29
e. Modificazioni legislative 30
f. Variante: metodo Hagenbach-Bischoff 34

3. Valore della scheda elettorale in voti 35
a. Cantone Ticino 35
b. Altri Cantoni 37
c. Proposta 37
d. Modificazioni legislative 38
e. Digressione: i metodi di ripartizione proporzionale più diffusi in Svizzera .. 40

4. Congiunzione delle liste nell'elezione del Gran Consiglio e dei consigli comunali 44
a. Cantone Ticino 44
b. Altri Cantoni 44
c. Proposta 46
d. Modificazioni legislative 48

A. INTRODUZIONE

Con la nota a protocollo n. 27 del 29 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha conferito l'incarico al consulente giuridico del Consiglio di Stato di presentare un rapporto su una riforma del diritto elettorale. Il rapporto deve riassumere gli atti parlamentari e gli studi passati riguardanti l'introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio di Stato e l'introduzione di un quorum per l'elezione del Gran Consiglio. È poi stata chiesta l'elaborazione di un progetto di modificazioni costituzionali e legislative sui temi seguenti:

- sistema maggioritario nelle elezioni del Consiglio di Stato e dei municipi e proposta di determinazione della maggioranza assoluta tra i due modelli di calcolo adottati negli altri Cantoni;
- quorum moderato per la partecipazione alla ripartizione dei seggi nelle elezioni del Gran Consiglio e dei consigli comunali;
- congiunzione delle liste nelle elezioni del Gran Consiglio e dei consigli comunali;
- possibilità per i deputati eletti su liste congiunte di costituire un gruppo parlamentare.

Il documento affronta i temi presentando le norme vigenti nel Cantone Ticino e esponendo brevemente la loro evoluzione storica. Sono inoltre riportate le regolamentazioni adottate in altri Cantoni. Infine, figurano le eventuali proposte di modificazioni costituzionali e legislative con le spiegazioni.

Il rapporto persegue l'obiettivo di esaminare dal punto di vista del diritto elettorale le questioni sollevate. Per le considerazioni da un punto di vista più politico si rinvia alle discussioni effettuate in passato e agli studi, ai messaggi governativi e ai rapporti delle commissioni del Parlamento, menzionati in questo rapporto.

Il consulente giuridico ha consegnato il rapporto il 3 ottobre 2023. Il rapporto, oltre a formulare proposte di riforma del sistema di elezione del Governo e del Parlamento, presentava anche altre proposte di adeguamento del diritto elettorale di portata minore. Il Consiglio di Stato ha deciso di licenziare dei messaggi concernenti queste altre proposte di modificazione del diritto elettorale: l'11 dicembre 2024 sono stati trasmessi al Gran Consiglio i messaggi n. 8515 (momento dell'entrata in carica del Consiglio di Stato dopo le elezioni ordinarie), n. 8516 (introduzione di un'eccezione alle incompatibilità per carica dei membri del Consiglio di Stato), n. 8517 (definizione dei casi di rinuncia a indire un'elezione complementare), n. 8518 (data del secondo turno delle elezioni con il sistema maggioritario) e n. 8519 (soppressione del divieto di tenere elezioni e votazioni nei mesi di luglio e agosto). I messaggi sino tuttora pendenti davanti al Gran Consiglio.

Il rapporto include il tema dell'introduzione di un quorum per l'elezione del Parlamento, sulla quale il Gran Consiglio si è già espresso il 13 giugno 2025.

Il presente rapporto costituisce l'aggiornamento del rapporto originario del 3 ottobre 2023.

B. ATTI PARLAMENTARI E STUDI SULLE REGOLE DI ELEZIONE DI GOVERNO E PARLAMENTO

1. Revisione totale della Costituzione cantonale

Il rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale (pubblicato in un'edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo ticinese) ha proposto il mantenimento del sistema proporzionale sia nell'elezione del Gran Consiglio (n. 58.1 pag. 167) sia in quella del Consiglio di Stato (n. 67.2 pag. 191-192), seppur abbia presentato, quale alternativa, l'elezione del Governo da parte del Parlamento come avviene per il Governo federale e avveniva in Ticino fino al gennaio 1893. Sia per l'elezione del Gran Consiglio sia per quella del

Consiglio di Stato il messaggio n. 4341 del 20 dicembre 1994 concernente la revisione totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830 ha proposto la conferma del sistema proporzionale, presentando come variante l'elezione con il sistema maggioritario. Il 18 maggio 1987 era stata depositata da Giovanni Maria Staffieri e Innocente Pinoja una mozione per la riforma parziale della Costituzione cantonale concernente l'elezione del Consiglio di Stato, evasa nell'ambito della riforma costituzionale. Il rapporto n. 4341 R del 9 giugno 1997 della Commissione speciale ha proposto ad ampia maggioranza il mantenimento dell'elezione di Parlamento e Governo con il sistema proporzionale, scelta poi adottata il 16 ottobre 1997 dal Gran Consiglio e confermata il 14 dicembre 1997 dal popolo.

2. Elezione del Governo

a. Iniziativa parlamentare presentata il 31 maggio 1999 nella forma elaborata da Tullio Righinetti e cofirmatari per un sistema di voto maggioritario in Ticino

L'atto parlamentare chiedeva al Consiglio di Stato di promuovere uno studio e di formulare proposte per una modificazione del sistema elettorale. In seguito alla presentazione dell'atto parlamentare il Consiglio di Stato ha commissionato uno studio sull'adozione del sistema maggioritario (capitolo B.2.b).

b. Rapporto Garrone (2001) concernente il diritto elettorale del Cantone Ticino

Il dottor Pierre Garrone della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa è stato incaricato di elaborare un rapporto con l'obiettivo di presentare un modello di sistema maggioritario per l'elezione del Governo e del Parlamento che consenta maggioranze più chiare, un'alternanza al Governo e il rafforzamento del voto alle persone. Il rapporto è stato consegnato il 7 marzo 2001 e adottato dalla Commissione di Venezia nella riunione plenaria del 6 e 7 luglio 2001.

Il rapporto evidenzia che i sistemi elettorali hanno un impatto diretto perché stabiliscono le norme di assegnazione dei seggi e un impatto indiretto perché influenzano il comportamento degli elettori. Un sistema di alternanza al Governo non è strettamente legato al sistema elettorale ma dipende anche dalla presenza di blocchi di partiti e dal modo di votare degli elettori. Lo studio non si aspetta un cambiamento considerevole dei risultati nell'ipotesi di passaggio al sistema maggioritario, come mostra peraltro l'esperienza negli altri Cantoni. Se si mantiene il principio del sistema proporzionale, il rafforzamento di coalizioni di Governo potrebbe derivare anche dall'introduzione di un quorum, dalla soppressione della facoltà di congiungere le liste (nel 2001 esisteva ancora questa possibilità) o da un premio di maggioranza per la lista che raggiunge una determinata quota di voti. Altri cambiamenti del diritto elettorale come la scheda senza intestazione e la livragazione non dovrebbero invece avere un'influenza per avere una maggioranza solida al Governo.

c. Rapporto (2004) «Il Ticino dalla proporzionale al maggioritario»

Successivamente il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro, presieduto dal suo consulente giuridico Guido Corti, con lo scopo di formulare proposte per l'eventuale introduzione del sistema maggioritario nel Cantone Ticino. Il rapporto intitolato «Il Ticino dalla proporzionale al maggioritario» è stato consegnato il 30 dicembre 2004 e poi posto in consultazione. Il gruppo di lavoro ha esaminato in particolare due varianti sia per l'elezione del Governo sia per quella del Parlamento. Le ipotesi presentate si scostano in gran parte dalle regolamentazioni vigenti negli altri Cantoni e dalle soluzioni adottate in passato nel Cantone Ticino.

Variante 1

Consiglio di Stato

- Elezione con il sistema maggioritario a due turni, con elezione al primo turno per i candidati che ottengono un numero di voti superiore alla metà delle schede valide
- È esclusa la possibilità di *panachage* per evitare la proporzionalizzazione del sistema

Gran Consiglio

- Elezione con il sistema maggioritario a due turni, con elezione al primo turno per i candidati che ottengono un numero di voti superiore alla metà delle schede valide
- È evidenziato il problema di definire i circondari elettorali, reputato che è esclusa l'istituzione di circondari uninominali a causa della divisione «delicatissima e verosimilmente artificiale» del Cantone
- Previsti circondari plurinominali, corrispondenti agli otto distretti o ai dieci circondari elettorali attuali; vi è anche il riferimento all'ipotesi di istituire diciotto circondari in modo da avere una media di cinque seggi per circondario, come suggerito nel rapporto Garrone
- È considerato difficile rinunciare al *panachage* «profondamente radicato nelle nostre tradizioni politiche» che proporzionalizza il risultato elettorale e nella pratica avvicina di molto il maggioritario alla formula proporzionale
- Per l'elezione della Costituente si continua ad applicare il sistema proporzionale vigente

Variante 2

Consiglio di Stato

- La seconda variante persegue l'obiettivo di attivare una compiuta democrazia dell'alternanza tra coalizione di governo e opposizione
- Elezione con il sistema maggioritario a due turni: eletti i candidati della lista (o coalizione di liste) che ottiene la maggioranza assoluta; nel secondo turno partecipano le due liste (o coalizioni) con più voti
- Introduzione della carica permanente di presidente del Consiglio di Stato, ricoperta dal candidato con il maggior numero di voti personali sulla lista (o gruppo di liste congiunte) più votata
- Questo modello è giudicato dal gruppo di lavoro «assolutamente controindicato» se non abbinato all'introduzione di un premio di maggioranza
- Questa variante è indicata solo se abbinata alla variante 2 per l'elezione del Gran Consiglio

Gran Consiglio

- Elezione proporzionale a circondario unico con premio di maggioranza che attribuisca almeno il 55 per cento dei seggi alla lista che ottiene più voti
- Per l'elezione della Costituente si continua ad applicare il sistema proporzionale vigente

d. Proposta del Consiglio di Stato (2006) e decisione del Gran Consiglio (2007)

Le ipotesi presentate nel rapporto del 2004 sono state poste in consultazione nel 2005. I pareri erano divisi tra favorevoli e contrari al cambiamento del sistema elettorale, senza una netta predominanza di una posizione sull'altra.

Dopo un esame attento il Consiglio di Stato ha rinunciato a sostenere la proposta di introduzione del sistema maggioritario. Nel messaggio n. 5750 del 25 gennaio 2006 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 1999 presentata nella forma elaborata da Tullio Righinetti e cofirmatari «Per un sistema di voto maggioritario in Ticino» il Governo ha sottolineato di aver esaminato solo le ipotesi più radicali e di non aver preso in considerazione i modelli maggioritari vigenti negli altri Cantoni perché spesso conducono a un modello proporzionale mascherato. Il Consiglio di Stato ha espresso il timore che l'adozione di un modello maggioritario estremo avrebbe condotto a una situazione di conflitto perenne. Esso ha inoltre constatato che il sistema proporzionale ha profonde radici ed è largamente accettato.

La maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (rapporto di maggioranza n. 5750 R1 dell'11 gennaio 2007) aveva espresso un parere contrario al passaggio al sistema maggioritario mentre la minoranza della commissione (rapporto di minoranza n. 5750 R2 dell'11 gennaio 2007) sosteneva il cambiamento di sistema elettorale.

Il 5 giugno 2007 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza contrario al sistema maggioritario con 52 voti favorevoli, 21 voti contrari e 3 astensioni.

e. Iniziativa parlamentare presentata il 19 aprile 2010 nella forma generica da Marco Chiesa e cofirmatari per l'introduzione nella Costituzione cantonale del principio del sistema maggioritario per le elezioni del Consiglio di Stato

Il 19 aprile 2010 sono stati depositati due atti parlamentari riguardanti il modo di attribuzione dei seggi nelle elezioni del Parlamento (capitolo B.3.d) e del Governo. L'iniziativa parlamentare del 19 aprile 2010 proponeva l'adozione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha rinunciato a prendere posizione. Il 6 febbraio 2014 la Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha licenziato un rapporto di maggioranza contrario e un rapporto di minoranza favorevole all'introduzione del sistema maggioritario nell'elezione del Consiglio di Stato. Il 12 marzo 2014 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza con 39 voti favorevoli, 19 voti contrati e 2 astensioni.

f. Mozione del 22 settembre 2015 presentata da Fiorenzo Dadò e Alex Farinelli «Quale maggioritario e quali conseguenze?»

La mozione del 22 settembre 2015 presentata da Fiorenzo Dadò e Alex Farinelli «Quale maggioritario e quali conseguenze?» chiedeva al Consiglio di Stato di svolgere un'analisi dei diversi sistemi maggioritari, con particolare riferimento a quelli adottati negli altri Cantoni, esaminare la compatibilità del sistema maggioritario con la democrazia diretta e approfondire le conseguenze del cambiamento tenuto conto delle specificità politiche e culturali ticinesi. Con il messaggio n. 7476 del 20 dicembre 2017 il Consiglio di Stato ha ripercorso l'evoluzione dei sistemi elettorali ticinesi dal 1830 e riassunto le discussioni degli ultimi decenni sul sistema maggioritario. Poi ha presentato i sistemi di elezione di Governo e Parlamento negli altri Cantoni e le caratteristiche principali che distinguono i sistemi

maggioritari e formulato alcune considerazioni sull'applicazione del sistema maggioritario nel contesto istituzionale (democrazia diretta) e sulle sue conseguenze.

La commissione ha reputato che il Consiglio di Stato avesse evaso tutti gli aspetti sollevati dalla mozione ad eccezione della domanda sulle conseguenze del cambiamento del sistema elettorale, ragione per la quale ha proposto di attribuire all'Osservatorio della vita politica regionale (OVPR) dell'Università di Losanna un mandato per approfondire le conseguenze del cambio di sistema elettorale (rapporto n. 7476 R del 12 novembre 2019; decisione del Gran Consiglio del 9 dicembre 2019).

g. Rapporto (2020) dell'Osservatorio della vita politica regionale

Il rapporto commissionato all'Osservatorio della vita politica regionale dell'Università di Losanna è stato presentato nel maggio 2020. Esso espone le caratteristiche principali dei sistemi elettorali maggioritari e proporzionali e presenta i sistemi vigenti negli altri Cantoni. Lo studio si sofferma poi sui fattori che influiscono sul cambiamento di sistema. Presupponendo un consenso politico e popolare, occorre tenere conto delle componenti di imprevedibilità delle conseguenze di un cambio di sistema. Un aspetto rilevante è l'imprevedibilità dei risultati elettorali. Si reputa che i sistemi maggioritari avvantaggino i partiti grandi e tendano a ridurre lo spazio per quelli piccoli. Il metodo a un turno tende a produrre un sistema a due poli mentre quello a due turni a consolidare un sistema multipartitico. Si tratta però di tendenze che possono essere influenzate dalle decisioni dei partiti sulle strategie elettorali: per esempio, decisioni sulla partecipazione all'elezione, sull'unione con altri gruppi, sul numero di candidati proposti eccetera. La governabilità e la rappresentatività nel contesto della democrazia diretta costituiscono un ulteriore elemento: nel caso in cui i gruppi politici più piccoli non riescano più ad accedere al Parlamento, ne risulta indebolita la rappresentatività ma potrebbe crescere la governabilità. Tuttavia potrebbe essere fatto un uso maggiore degli strumenti della democrazia diretta (domande di referendum e di iniziativa popolare). Inoltre, prendendo spunto dall'esperienza negli altri Cantoni, occorre considerare che un sistema maggioritario non necessariamente attenua la frammentazione e favorisce un'alternanza al Governo.

Secondo il rapporto oggi non si riscontra un problema di governabilità ma è avvertita l'esigenza di ridurre la frammentazione dei gruppi politici. Sono quindi presentati tre scenari: il primo riguarda l'elezione del Governo con il sistema maggioritario, il secondo l'elezione del Parlamento con la possibilità di congiunzione delle liste, con l'introduzione di un quorum diretto per esempio del tre o del cinque per cento o con la combinazione di queste due misure e il terzo scenario consiste nella riforma congiunta dell'elezione di Governo e Parlamento.

Nell'ultima parte dello studio sono presentate alcune proiezioni sulla ripartizione dei seggi del Governo e del Parlamento applicando alcuni modelli cantonali. Come sottolinea il rapporto stesso, le proiezioni devono essere interpretate con cautela perché un cambio di sistema influisce su molti fattori, quali la strategia dei partiti, le alleanze, il numero dei candidati presentati, il comportamento degli elettori eccetera. Le proiezioni effettuate applicando i modelli dei Cantoni di Zurigo e dei Grigioni sulla base dei risultati del 2015 avrebbero portato dieci candidati a raggiungere la maggioranza assoluta dei voti. Con i risultati dell'elezione del 2019 ben dodici candidati avrebbero raggiunto la maggioranza assoluta. Nella realtà, nel periodo 2012 – maggio 2026 sulla base dei risultati delle elezioni negli altri Cantoni in cui si applica quel metodo di calcolo (42 elezioni ordinarie) in 22 casi vi è stato un candidato non eletto nonostante il raggiungimento della maggioranza assoluta e in 3 elezioni due non eletti nonostante il numero di voti superiore a quello della maggioranza assoluta (BE 2026, SZ 2012, ZG 2018). In nessun caso vi sono però stati più di due candidati non eletti nonostante il raggiungimento della maggioranza assoluta mentre secondo la proiezione ve ne sarebbero stati cinque nel 2015 e sette nel 2019. Questa differenza tra l'ipotesi riguardante il Cantone Ticino e l'esito effettivo dell'attribuzione dei seggi in tutte

le elezioni paragonabili delle ultime tre legislature costituisce un forte indizio sull'estrema difficoltà di formulare ipotesi di risultati elettorali elaborate partendo da dati fondati su un sistema elettorale molto diverso.

h. Iniziativa parlamentare presentata il 20 aprile 2026 nella forma elaborata da Amalia Mirante e cofirmatari per la modifica dell'art. 66 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (Più voce ai cittadini. Sì al maggioritario)

L'iniziativa parlamentare del 20 aprile 2026 propone di introdurre l'elezione del Governo con il sistema maggioritario in due turni. La maggioranza assoluta per l'elezione al primo turno è determinata dalla somma delle schede valide e delle schede bianche, divisa per due. Si tratta del metodo adottato nei Cantoni di Vaud e Ginevra. L'atto parlamentare è pendente.

3. Elezione del Parlamento

a. Rapporto Garrone (2001) concernente il diritto elettorale del Cantone Ticino e rapporto (2004) «Il Ticino dalla proporzionale al maggioritario»

I due rapporti del 2001 e del 2004 trattano l'elezione del Gran Consiglio con il sistema maggioritario. In particolare il secondo rapporto espone due varianti di riforma del sistema di elezione del Parlamento. Per la presentazione delle proposte si rinvia ai capitoli B.2.b e B.2.c.

b. Iniziativa parlamentare presentata il 15 settembre 2003 presentata nella forma elaborata da Fabio Regazzi e cofirmatari per la modifica parziale della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio)

L'iniziativa parlamentare del 15 settembre 2003 proponeva di introdurre, mediante una modificazione costituzionale, un quorum del quattro per cento nell'elezione del Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato (messaggio n. 5582 del 29 settembre 2004) e la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (rapporto di maggioranza n. 5582 R1 del 31 agosto 2006 avevano espresso un parere contrario alla proposta dell'atto parlamentare mentre la minoranza della commissione (rapporto di minoranza n. 5582 R2 del 31 agosto 2006) era favorevole all'introduzione del quorum diretto.

Il 19 settembre 2006 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza contrario all'introduzione del quorum con 30 voti favorevoli, 29 voti contrari e un'astensione.

c. Iniziativa parlamentare presentata il 22 marzo 2007 presentata nella forma elaborata da Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi per la modifica dell'art. 58 della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio)

L'iniziativa parlamentare del 22 marzo 2007 formulava la medesima proposta del 2003 per introdurre un quorum del quattro per cento nell'elezione del Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato (messaggio n. 5938 del 26 giugno 2007) e la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (rapporto di maggioranza n. 5938 R1 del 28 febbraio 2008) hanno confermato il parere contrario alla proposta dell'atto parlamentare mentre la minoranza della commissione (rapporto di minoranza n. 5938 R2 del 28 febbraio 2008) ha ribadito la posizione favorevole all'introduzione del quorum diretto.

Il 2 giugno 2008 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza che si opponeva all'introduzione del quorum con 46 voti favorevoli e 35 voti contrari.

d. Iniziativa parlamentare presentata il 19 aprile 2010 nella forma generica da Marco Chiesa e cofirmatari per l'introduzione nella Costituzione cantonale del principio del sistema maggioritario per le elezioni del Gran Consiglio

L'iniziativa parlamentare del 19 aprile 2010, depositata parallelamente a un'analoga proposta riguardante l'elezione del Governo (capitolo B.2.e), sosteneva l'introduzione del sistema maggioritario nell'elezione del Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato non ha espresso un parere e il 6 febbraio 2014 la Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha licenziato un rapporto di maggioranza contrario e un rapporto di minoranza favorevole al cambiamento di sistema elettorale nell'elezione del Gran Consiglio. Il 12 marzo 2014 il Gran Consiglio ha accolto la proposta della maggioranza commissionale con 48 voti favorevoli, 11 voti contrari e un'astensione.

e. Iniziativa parlamentare presentata il 2 maggio 2023 nella forma elaborata da Paolo Ortelli e cofirmatari per la modifica dell'art. 58 della Costituzione cantonale introducendo un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio (Frammentazione parlamentare da potenziale virtù a limite operativo)

L'iniziativa parlamentare del 2 maggio 2023 riprendeva il medesimo testo presentato nell'iniziativa parlamentare del 2007 e proponeva di introdurre, mediante una modificazione costituzionale, un quorum del quattro per cento nell'elezione del Gran Consiglio. L'atto parlamentare evidenziava la diminuzione dell'efficacia operativa dell'attività parlamentare e della capacità del Gran Consiglio di affrontare i temi strategici. L'iniziativa considerava problematica l'eccessiva frammentazione dei gruppi politici e rilevava che in altri Cantoni esistono già dei quorum che non pongono problemi di funzionamento o di rappresentatività del Parlamento. Il Consiglio di Stato non ha espresso un parere e il 27 maggio 2025 la Commissione Costituzione e leggi ha licenziato un rapporto di maggioranza favorevole e un rapporto di minoranza contrario alla proposta formulata nell'atto parlamentare. Il 13 giugno 2025 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di minoranza con 46 voti favorevoli e 34 contrari respingendo quindi l'introduzione del quorum.

C. PROPOSTE

1. Elezione del Governo con il sistema maggioritario

a. Cantone Ticino

Il Cantone Ticino è stato il primo Cantone ad applicare una formula proporzionale per l'elezione del Governo ed è l'unico Cantone ad eleggere tuttora il Governo con il sistema proporzionale. Il sistema proporzionale è stato adottato con la riforma costituzionale del 1892 e applicato per la prima volta nell'elezione del 19 febbraio 1893. Prima i membri del Consiglio di Stato erano eletti dal Gran Consiglio. Il voto proporzionale è in vigore da allora con la sola eccezione del periodo 1905-1921 quando è stato reintrodotto il sistema maggioritario mitigato dal voto limitato: ogni elettore poteva votare al massimo per quattro candidati (art. 31 della legge del 19 gennaio 1905 sulle elezioni politiche; BU 1905 10).

Il Governo è eletto con la formula proporzionale Hagenbach-Bischoff (metodo della maggiore media). Essa è usata dal 1991 e in precedenza era già stata impiegata nei periodi 1893-1905 e 1921-1923. Tra il 1923 e il 1991 l'elezione del Governo aveva luogo con la formula Hare/Niemeyer (metodo del maggior resto). Per una breve spiegazione dei metodi di calcolo si rinvia al capitolo C.3.e).

b. Altri Cantoni

Tutti gli altri venticinque Cantoni eleggono il Governo con il sistema maggioritario. Nel Cantone di Appenzello Interno esso è eletto dalla *Landsgemeinde*. Negli altri Cantoni vige un sistema maggioritario a due turni che si differenzia sostanzialmente fra due modelli di calcolo della maggioranza assoluta. In tredici Cantoni la maggioranza assoluta equivale al numero intero immediatamente superiore alla metà delle schede valide; alcuni Cantoni computano nelle schede valide anche quelle bianche. Negli altri undici Cantoni la maggioranza assoluta equivale al numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione del totale dei voti espressi per il numero dei seggi moltiplicato per due. In tutti i ventisei Cantoni il Governo è eletto in un circondario unico. In tre Cantoni vi sono clausole a tutela della rappresentanza regionale dei membri del Governo.

c. Turno unico o due turni

Nei Cantoni svizzeri si è imposto un modello maggioritario a due turni in un circondario unico, che si differenzia in due varianti di calcolo della maggioranza assoluta. Questo modello può essere considerato acquisito nella tradizione elettorale svizzera e la sua diffusione costituisce un indizio del suo inserimento in modo naturale nel contesto istituzionale svizzero e della compatibilità con le regole della democrazia diretta e dei diritti popolari vigenti. Anche nel Cantone Ticino nelle istituzioni cantonali e comunali, laddove vige un sistema maggioritario, l'elezione si svolge in due turni: elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati, elezione del sindaco, elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti e elezioni complementari di un membro delle autorità elette con il sistema proporzionale. Anche l'elezione degli organi parrocchiali e del Sinodo della Chiesa evangelica riformata in Ticino hanno luogo con i due turni. Il modello a un turno dove risulta eletto chi riceve più voti (maggioranza relativa) non è però del tutto sconosciuto nel nostro Cantone: esso è applicato per l'elezione degli organi patriziali. L'elezione del Consiglio di Stato con il voto limitato era un'elezione con il sistema maggioritario, dove per l'elezione era necessario ottenere un numero di voti pari almeno a un terzo delle schede valide. Era prevista un'elezione complementare qualora vi fossero stati ulteriori seggi da

assegnare dopo la prima elezione. Nella pratica le quattro elezioni tenutesi con quel sistema erano simili a un'elezione a un turno, visto il quorum facilmente raggiungibile dai candidati dei due gruppi politici maggiori di allora. Per evitare l'attribuzione di tutti i seggi ai candidati del medesimo gruppo politico, era stata introdotta la limitazione che consentiva l'espressione di soli quattro voti per scheda.

L'elezione a un turno è un metodo ipotizzabile qualora vi sia un solo seggio da attribuire. Questo modo di attribuzione dei seggi tenderebbe a spingere verso un sistema di alternanza tra due blocchi politici. Quando vi sono più seggi da assegnare, il turno unico rischia di trasformarsi in un'elezione che faccia perdere l'idea di elezione di persone, come invece spesso è considerato il sistema maggioritario. Per esempio, se gli elettori di ciascuna lista votassero solo i propri cinque candidati, il maggior numero di voti sarà ottenuto dai cinque candidati della lista con più elettori e di conseguenza in tale caso tutti i membri dell'autorità apparterrebbero al medesimo gruppo politico. Non si tratterebbe più di un'elezione di persone ma diverrebbe una sorta di elezione di liste con premio di maggioranza. Per evitare queste conseguenze nel periodo in cui vigeva l'elezione del Consiglio di Stato con il sistema maggioritario, era applicato il metodo del voto limitato descritto sopra. Va riconosciuto che il legame degli elettori verso il proprio gruppo politico di riferimento si è attenuato molto nel tempo e verosimilmente il numero di voti tra i candidati della medesima lista non sarebbe più così omogeneo come in passato. Tuttavia, l'effetto menzionato è intrinseco nel sistema maggioritario plurinominale a un turno. L'alternativa consisterebbe nel reintrodurre il voto limitato: ogni elettore avrebbe a disposizione un numero di voti inferiore a quello dei seggi da attribuire (per esempio tre voti). Seppur per un breve periodo nel passato il voto limitato sia stato applicato nel nostro Cantone, oggi probabilmente non vi sono le condizioni politiche e il metodo si porrebbe in contrasto con l'abitudine diffusa tra gli elettori di esprimere molte preferenze.

d. Fissazione del valore della maggioranza assoluta

Le considerazioni esposte inducono a limitare la scelta ai due modelli correnti in Svizzera di voto in due turni. A questo punto la domanda da porsi è quella su quale dei due modelli cantonali adottare in Ticino.

Come è stato indicato, i due modelli si differenziano soprattutto per il calcolo che determina il valore della maggioranza assoluta. Nella Svizzera centrale e occidentale e nel Cantone di San Gallo (LU, UR, OW, FR, BS, SG, VD, VS, NE, GE, JU) la maggioranza assoluta è determinata dal numero delle schede valide (in alcuni Cantoni sono computate anche le schede bianche) diviso due (calcolo A). Si tratta del metodo di calcolo adottato in Ticino nelle elezioni con il sistema maggioritario. Nella Svizzera orientale e nel Cantone di Berna (ZH, BE, SZ, NW, GL, ZG, BL, SH, AR, GR, AG, TG) la maggioranza assoluta risulta dalla divisione della somma dei voti espressi per il doppio del numero dei seggi da assegnare (calcolo B). Nel Cantone SO si applica questa seconda formula; tuttavia poiché al numero dei voti espressi si aggiungono i voti non espressi sulle schede intestate e sulle schede bianche, nei fatti la maggioranza assoluta corrisponde a quella dei Cantoni del primo gruppo.

Dal punto di vista matematico, la seconda formula (calcolo B) produce un valore della maggioranza assoluta più basso (produrrebbe il medesimo valore se tutti gli elettori facessero uso di tutte le preferenze a loro disposizione; maggiore è il numero di preferenze non espresse, minore risulta il valore della maggioranza assoluta). Il Cantone NW è passato dal metodo secondo il calcolo A a quello secondo il calcolo B dall'elezione del 2018 con l'obiettivo di abbassare il valore della maggioranza assoluta e ridurre i casi in cui occorre effettuare un secondo turno. Nelle elezioni dei governi nel periodo 2012 – maggio 2026 in questi Cantoni il valore della maggioranza assoluta generalmente oscillava tra il 30 e il 45 per cento delle schede valide. La conseguenza di questo sistema è che l'elezione al primo turno ne risulta agevolata, pur esigendo un certo sostegno popolare del candidato affinché possa essere eletto al primo turno. In effetti tra il 2012 e il maggio 2026 solo in due casi vi è stato un seggio che non è stato possibile attribuire nel primo turno dell'elezione generale (SZ 2020,

AG 2016). In tutti gli altri 40 casi non è stato necessario organizzare un secondo turno. Anzi, in parecchi casi la maggioranza assoluta è stata raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare; in tale situazione i seggi sono attribuiti ai candidati con più voti fino all'attribuzione di tutti i seggi.

Nei Cantoni (compreso il Cantone SO) in cui vige il primo calcolo (calcolo A) nelle 43 elezioni generali svolte nel periodo considerato, il secondo turno è sempre stato necessario tranne quattro eccezioni (UR 2020, OW 2014, 2022, 2026). In molti casi al primo turno non è stato eletto nessun candidato (FR 2021, VS 2013, 2017, 2021, NE 2013, 2017, 2021, GE 2013, 2023, JU 2015, 2020, 2025).

e. Rappresentanza regionale nell'elezione del Governo

Un altro aspetto da considerare è quello della provenienza geografica dei membri del Consiglio di Stato. In alcuni Cantoni vigono norme che garantiscono una rappresentanza geografica: BE (garanzia di un seggio al Giura Bernese), UR (limitazione al massimo a tre membri provenienti dallo stesso comune), VS (almeno un membro per ciascuna delle tre regioni ma non più di un membro dal medesimo distretto).

Nelle quattordici elezioni riguardanti il rinnovo completo del Governo ticinese dal 1971 (non sono considerati i subingressi) dieci volte vi è stato equilibrio tra gli eletti provenienti dal Sottoceneri e dal Sopraceneri (otto volte il rapporto è stato di 3 a 2 e due volte di 2 a 3). Dopo le rimanenti altre quattro elezioni invece è sorto un rapporto meno bilanciato: in due casi il rapporto è stato di 4 a 1 a favore del Sottoceneri (1987 e 1995) e negli altri due casi di 4 a 1 a favore del Sopraceneri (2019 e 2023). Per questa statistica si è fatto riferimento al comune di domicilio indicato al momento della candidatura, senza tenere conto di legami di altro genere quale l'origine della persona eletta.

L'introduzione di un criterio geografico costituirebbe una novità per il nostro Cantone. Per un'elezione a circondario unico sarebbe anche difficile trovare una formula appropriata che consenta di garantire una rappresentanza equa tra le regioni del Cantone e di eleggere i candidati con il maggior numero di voti. La Costituzione (in modo diretto o mediante una delega al legislatore) dovrebbe definire i criteri per eleggere un candidato con meno voti ma proveniente da una regione sottorappresentata.

Per non inserire un ostacolo e rendere troppo complicato il passaggio al sistema maggioritario, che già costituirebbe una riforma importante, in una prima fase è meglio rinunciare a introdurre clausole geografiche. Qualora dopo alcune elezioni si dovesse manifestare una situazione di squilibrio e se questa situazione fosse considerata un problema politico e di equilibrio della rappresentanza del territorio cantonale, sarebbe possibile intervenire in modo mirato mediante un adeguamento delle norme, per esempio ispirandosi al Cantone del Vallese.

f. Elezione dei municipi

Le considerazioni espresse valgono anche per l'elezione dei municipi. Pertanto, nell'ipotesi di estensione del sistema maggioritario ai municipi, si potrebbero adottare le medesime disposizioni.

g. Proposta

Nei Cantoni si sono imposti due modelli di calcolo della maggioranza assoluta. Non vi è un sistema intrinsecamente migliore dell'altro. La scelta sembra non avere un'origine strettamente politica ma più culturale, come lascia supporre la divisione in due della Svizzera sull'asse Basilea-Lucerna-Uri (con i soli Cantoni di Berna e San Gallo che adottano il metodo diverso da quello dei loro Cantoni confinanti). All'interno dei Cantoni che calcolano la maggioranza assoluta sulla base delle schede valide si notano due tendenze: nei Cantoni della Svizzera tedesca il numero di candidature per seggio è simile a quello dei Cantoni che adottano l'altro calcolo (poco più di un candidato e mezzo per seggio). Nella Svizzera romanda invece alle elezioni partecipa un numero doppio di candidati (circa tre candidati per seggio). Nel Cantone Ticino, con il sistema proporzionale vi è un numero di candidature sensibilmente maggiore (nove candidati e mezzo per seggio). Nel sistema maggioritario la quota di seggi assegnati al primo turno sembra porsi in correlazione con il numero di candidati. Nel caso di elezione con il calcolo B al primo turno è già stata assegnata una quota del 99,2 per cento dei seggi. Nei Cantoni che applicano il calcolo A il numero di seggi già attribuito al primo turno è minore. Ammonta comunque al 71,9 per cento dei seggi nei Cantoni della Svizzera tedesca nei quali le candidature non sono numerose rispetto ai seggi da assegnare. Nei Cantoni romandi, che conoscono un numero ben più elevato di candidature, al primo turno è assegnato circa il 16,2 per cento dei seggi. Si tratta di una considerazione da tenere presente nella scelta del calcolo da adottare nel Cantone Ticino.

Numero di seggi, di candidati e di eletti al primo turno nelle elezioni dei Governi cantonali negli anni 2012 – ottobre 2026

	Sistema maggioritario			Sistema proporzionale
	maggioranza assoluta equivale al numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione del totale dei voti espressi per il numero dei seggi moltiplicato per due (calcolo B)	maggioranza assoluta equivale al numero intero immediatamente superiore alla metà delle schede valide (calcolo A)		
Cantoni [A]	ZH, BE, SZ, NW (2018-2026) [B], GL, ZG, BL, SH, AR, GR, AG, TG	LU, UR, OW, NW (2014), SO, BS, SG	FR, VD, VS, NE, GE, JU	TI
Numero elezioni generali 2012 – giugno 2026	44	24	19	3
Numero seggi	256	146	111	15
Media seggi per elezione	5,82	6,08	5,84	5,00
Numero candidati [C]	421	230	331	142
Media candidati per elezione	9,57	9,58	17,42	47,33
Rapporto candidati per seggio	1,64 : 1	1,58 : 1	2,98 : 1	9,47 : 1
Candidati eletti al primo turno	254	105	18	15
Quota di seggi assegnati al primo turno	99,2 %	71,9 %	16,2 %	100,0 %

[A] Il Cantone AI non figura nella tabella perché elegge il Governo nella *Landsgemeinde*.
[B] Nel Cantone NW l'elezione 2026 è avvenuta in forma tacita.
[C] Non sono considerati i candidati inseriti nei risultati nella categoria «altri candidati», in particolare nei Cantoni in cui non è imposta la presentazione della candidatura per la partecipazione all'elezione.

Fonti: Cantoni (informazioni tratte dagli organi di pubblicazione ufficiali cantonali e dai siti web dei servizi dei diritti politici cantonali).

Nel Cantone Ticino è ragionevole attendersi un numero di candidati nell'ordine di grandezza dei Cantoni romandi. Nelle ultime tre elezioni per il Governo ticinese il numero di liste presentate variava tra 10 e 13. Si può immaginare che nel primo turno vengano presentate almeno una quindicina di candidature (almeno un candidato per lista e un paio di candidati per le liste che ambiscono a due seggi). Nel primo turno probabilmente le liste minori sfrutterebbero la presentazione di una candidatura con l'obiettivo di ottenere un effetto di visibilità e promozione della lista per l'elezione del Parlamento. Nel primo turno si farebbe un uso modesto della possibilità di presentare singoli candidati che rappresentano più gruppi politici o un'area politica. L'elezione dei due deputati del Cantone Ticino al Consiglio degli Stati costituisce un indizio in questo senso: vi è un numero di candidati multiplo rispetto ai due seggi da assegnare (2015: 7 candidati; 2019: 9 candidati; 2023: 11 candidati), con una tendenza all'aumento.

L'ipotesi di elezione del Governo con il sistema maggioritario si inserirebbe in un contesto di elezione del Parlamento con il sistema proporzionale. Questa situazione frena il passaggio a raggruppamenti di blocchi politici e a una condizione di alternanza al Governo.

Con il metodo di calcolo A i seggi (perlomeno in gran parte) verrebbero verosimilmente assegnati con il metodo della maggioranza relativa nel secondo turno. Il primo turno potrebbe invece rivelarsi spesso inutile dal punto di vista dell'assegnazione dei seggi: rischierebbe quindi di perdere un po' di senso e consentirebbe semmai di sondare la popolarità dei candidati.

Negli altri Cantoni, che adottano il calcolo B che abbassa un po' il valore della maggioranza assoluta, tranne in tre casi (BE 2014 a causa della clausola della rappresentanza regionale, BE 2026 e GR 2018) i candidati eletti hanno ottenuto un numero di voti superiore al quaranta per cento delle schede valide: si tratta di 251 su 254 candidati eletti al primo turno.La procedura elettorale si è chiusa già dopo il primo turno in 42 su 44 elezioni. Questo calcolo permetterebbe comunque di eleggere in Consiglio di Stato già al primo turno solo candidati sostenuti da una parte considerevole degli elettori.

Il metodo di calcolo B sembra più adatto perché semplifica l'elezione nel Governo senza tuttavia abbassare in modo eccessivo il sostegno popolare necessario per ottenere l'elezione al primo turno.

h. Modificazioni costituzionali

Costituzione in vigore	**Proposta di modificazione**
Art. 18 **3. elezione** [1]I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo quadriennale. [2]Il Municipio si compone di almeno tre membri compreso il Sindaco che lo presiede.	**Art. 18** **3. elezione** [1]I membri del Consiglio comunale sono eletti con il sistema proporzionale e i membri del Municipio sono eletti con il sistema maggioritario. *[2]Invariato*
Art. 66 **Elezione** [1]Il Consiglio di Stato è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale. [2]La ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentato di uno. [3]Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti. [4]I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei	**Art. 66** **Elezione** [1]Il Consiglio di Stato è eletto in un unico circondario con il sistema maggioritario a due turni. *[2-5]Abrogati*

seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto: a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio; b) che l'operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi. [5]La legge regola le modalità dell'elezione nel caso di una vacanza durante il periodo amministrativo, in particolare se un gruppo non propone il subentrante quando la lista dei candidati è esaurita.	

Articolo 18 Cost.

Per l'elezione del municipio, nel capoverso 1 si sostituisce il riferimento all'elezione con il sistema proporzionale con quello al sistema maggioritario. A differenza della norma costituzionale sull'elezione del Consiglio di Stato, quella riguardante il municipio non fornisce ulteriori vincoli e concede al legislatore un margine ampio di definire il modello di attribuzione dei seggi.

Articolo 66 Cost.

Nella Costituzione si sostituisce il riferimento al sistema proporzionale con quello maggioritario. La Costituzione cantonale si limita a stabilire due principi: l'elezione avviene in un circondario unico e in due turni. I criteri di attribuzione dei seggi nel Consiglio di Stato sono sempre stati definiti in modo piuttosto preciso a livello costituzionale, in modo da rendere necessaria in una votazione l'approvazione da parte del popolo di qualsiasi cambiamento delle regole. Per questa ragione il progetto non indica solo l'adozione del sistema maggioritario ma stabilisce che l'elezione ha luogo con un metodo a due turni. Sarà la legge a definire gli altri elementi quali il tipo di sistema maggioritario da adottare, la definizione del numero di voti necessario per l'elezione al primo turno e i criteri per l'ammissione dei candidati al secondo turno.

i. Modificazioni legislative

LEDP in vigore	**Proposta di modificazione**
Art. 32 **Competenza** [1]Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune. [2]Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone. [3]Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l'ufficio elettorale le può aprire per registrare l'avente diritto di voto.	**Art. 32** **Competenza** *[1-6]Invariati*

[4]La mattina della domenica del voto, l'ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le schede e, quando prescritto, numerare le schede. [5]Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto. [6]Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio.	
Art. 37 cpv. 1 e 3 **Ufficio cantonale di accertamento** **a) composizione** [1]Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l'Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato. [3]In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che assiste alle attività dell'ufficio e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all'Ufficio cantonale di accertamento al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione.	**Art. 37 cpv. 1 e 3** **Ufficio cantonale di accertamento** **a) composizione** [1]Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e, di elezione del Consiglio di Stato e di elezione ordinaria del municipio, l'Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato. [3]In caso di elezione~~,~~ i proponenti di ciascuna lista o nel caso di elezione dei municipi i rappresentanti delle liste presenti nel Gran Consiglio hanno diritto di designare un delegato che assiste alle attività dell'ufficio e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all'Ufficio cantonale di accertamento al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione; nel caso di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato il diritto è conferito ai comitati di sostegno.
Art. 64 **Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa** [1]Nelle elezioni con il sistema maggioritario, se non tutti i seggi sono stati assegnati al primo turno, le operazioni di voto sono ripetute la quarta domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa (turno di ballottaggio). [2]Il Consiglio di Stato avvisa mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale e, nelle elezioni comunali, il Municipio mediante pubblicazione all'albo comunale gli aventi diritto di voto sulla ripetizione delle operazioni di voto e sui candidati che vi partecipano. [3]Nelle elezioni con il sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno	**Art. 64** **Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa** *[1]Invariato** *[2-4]Invariati*

ottenuto il numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati. [4]I candidati che al primo turno non ottengono un numero di voti pari almeno al cinque per cento delle schede valide sono esclusi dal turno di ballottaggio; se risulta ammesso al turno di ballottaggio un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare, questi candidati sono eletti e gli eventuali ulteriori seggi sono attribuiti nel turno di ballottaggio, al quale sono ammessi tutti gli altri candidati. [5]Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti decisiva per l'elezione fra due o più candidati, l'elezione è determinata per sorteggio.	[5]In caso di parità di voti determinante per l'elezione nel primo turno, ha luogo il secondo turno al quale sono ammessi unicamente i candidati non eletti che nel primo turno hanno ricevuto un numero di voti pari o superiore a quello della maggioranza assoluta. [6]In caso di parità di voti determinante per l'elezione nel secondo turno, l'elezione è stabilita per sorteggio. **capoverso oggetto di modificazione nel messaggio n. 8518 dell'11 dicembre 2024 del Consiglio di Stato.*
Art. 71 **Ripartizione [dei seggi con il sistema proporzionale]** [1]La somma dei voti di tutte le liste è divisa per sei. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale. [2]Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti. [3]Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti: a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno; b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio. [4]In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.	**Art. 71** **Maggioranza assoluta** La maggioranza assoluta equivale al numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione del totale dei voti espressi per il numero dei seggi moltiplicato per due. *[2-4]Abrogati*

Art. 72 **Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali** [1]I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, dal deposito dell'accettazione del subingresso. [2]Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti cessano la funzione. [3]Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento o, in caso di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello.	**Art. 72** **Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali** [1]I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, dal deposito dell'accettazione del subingresso.* [2]Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti cessano la funzione.* [2bis]Nel caso dell'articolo 54 capoverso 2 LEDP, l'entrata in carica dei candidati già proclamati eletti in un'elezione ordinaria è differita fino al momento in cui tutti i seggi sono stati assegnati. [3]Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento o, in caso di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello.* **capoverso oggetto di modificazione nel messaggio n. 8515 dell'11 dicembre 2024 del Consiglio di Stato.*
Art. 78 **Elezione del municipio: ripartizione** [1]La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale. [2]Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti. [3]Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti: a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno; b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio. [4]In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.	**Art. 78** **Maggioranza assoluta** La maggioranza assoluta equivale al numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione del totale dei voti espressi per il numero dei seggi moltiplicato per due. *[2-4]Abrogati*

Art. 79 **Designazione dei membri supplenti del Municipio**	**Art. 79** **Designazione dei membri supplenti del Municipio**
[1]Se i supplenti sono più di due, le cariche di membro supplente del Municipio sono assegnate alle liste proporzionalmente ai voti ottenuti nell'elezione del Municipio, applicando per analogia l'articolo 78.	[1]I membri supplenti sono designati dai proponenti delle liste di candidati secondo l'ordine seguente fino all'assegnazione di tutti i seggi: a) un supplente per ciascuna lista nell'ordine del numero di voti ottenuto nel primo turno dal candidato con più voti eletto sulla lista; b) un supplente per ciascuna lista nell'ordine del numero di voti ottenuto nel primo turno dal secondo, rispettivamente dal terzo o dal quarto candidato con più voti eletto sulla lista.
[2]Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se ciò non è il caso, i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.	[2]*Abrogato*
[3]Nel caso di elezione tacita, la ripartizione è effettuata per analogia sulla base dei seggi assegnati alle liste; nel caso in cui le liste hanno pari diritto e non vi è accordo tra i proponenti delle liste, i seggi sono attribuiti per sorteggio. [4]Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei membri supplenti del Municipio spettanti alla lista. [5]Nel caso di vacanza, tre quinti dei proponenti o il rappresentante autorizzato ai sensi del capoverso 4 possono designare il nome del sostituto entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Municipio. [6]Se entro il termine fissato non viene fatto uso del diritto di designare i membri supplenti, tale diritto è assegnato, secondo i medesimi principi dei capoversi precedenti, alle altre liste.	[3-6]*Invariati*

Art. 82 **Data e sistema di elezione [del sindaco]**	**Art. 82** **Data e sistema di elezione**
[1]Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario, la quarta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.	[1]Il Sindaco è eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario.
	[1bis]L'elezione ha luogo la quarta domenica successiva a quella in cui l'elezione del Municipio è completata.
[2]Nel caso di elezione tacita del Municipio, l'elezione del Sindaco ha luogo la domenica in cui è fissata l'elezione per il Municipio.	[2]Nel caso di elezione tacita del Municipio, l'elezione del Sindaco ha luogo la domenica in cui è fissata l'elezione per il Municipio.

Articolo 32 LEDP

Nel caso di elezioni con il sistema maggioritario lo spoglio è effettuato nel comune. Per mantenere lo spoglio cantonale anche nell'ipotesi di elezione del Consiglio di Stato con il sistema maggioritario è necessario modificare i capoversi 1 e 2 dell'articolo 32 LEDP.

Il mantenimento dello spoglio cantonale nelle elezioni cantonali e comunali con il sistema proporzionale si giustifica perché il sistema di voto, il numero di candidature, il numero di preferenze che possono essere espresse e l'impostazione della scheda rendono più semplice uno spoglio centralizzato con applicativi informatici e strumenti di lettura automatizzata delle schede. Per l'elezione del Consiglio di Stato e del municipio con il sistema maggioritario lo spoglio centralizzato non comporta i medesimi vantaggi e quindi non sussistono ragioni particolari che impongono lo spoglio cantonale. Lo spoglio dell'elezione degli esecutivi nei comuni consentirebbe al Cantone di effettuare lo spoglio dell'elezione dei legislativi già nel pomeriggio della domenica del voto. Di conseguenza anche i risultati delle elezioni del Gran Consiglio e dei consigli comunali potrebbero già essere comunicati entro la sera della domenica e non come oggi nel corso del pomeriggio del lunedì.

Le riserve del passato verso lo spoglio comunale nelle elezioni non sono più motivate. I comuni sono certamente in grado di effettuare lo spoglio in modo corretto e garantendo il segreto del voto. Riguardo agli organi politici cantonali e comunali, già attualmente i comuni si occupano dello spoglio delle schede nell'elezione del sindaco e nelle (rare) elezioni complementari con il sistema maggioritario.

Lo spoglio avverrebbe nel comune anche per l'elezione dei municipi. Lo spoglio per l'elezione dei sindaci è già effettuato nei comuni. I Cantoni TI e GE sono probabilmente gli unici in cui lo spoglio è effettuato centralmente per le elezioni comunali. Negli altri Cantoni non si manifestano problemi particolari riguardo allo spoglio nei comuni per le elezioni comunali.

Articolo 37 LEDP

L'Ufficio cantonale di accertamento è competente a proclamare gli eletti e a pubblicare i risultati di tutte le elezioni ordinarie e complementari del Consiglio di Stato. La modificazione proposta è necessaria per mantenere questa competenza dell'Ufficio cantonale di accertamento. In caso contrario, la proclamazione degli eletti nell'elezione ordinaria del Consiglio di Stato spetterebbe al Consiglio di Stato perché l'elezione non rientrerebbe più nel campo di applicazione del capoverso 1

non essendo più un'elezione con spoglio cantonale e non trattandosi nemmeno di un'elezione complementare del Consiglio di Stato.

Per le medesime ragioni, anche per mantenere la competenza dell'Ufficio cantonale di accertamento per la proclamazione dei risultati delle elezioni dei municipi è necessario modificare in modo simile la norma. In questo caso però, come già oggi, la proclamazione dei risultati delle elezioni complementari del municipio con il sistema maggioritario è di competenza dell'ufficio elettorale.

Per lista ai sensi del capoverso 3 si devono intendere anche le candidature nelle elezioni del Consiglio di Stato che avvengono con il sistema maggioritario. Qualora il medesimo gruppo di proponenti presenti più candidature, quei proponenti avranno il diritto di designare un solo delegato. Nel capoverso 3 si conferma la regola attuale, che figura nell'articolo 25 REDP, secondo cui nelle elezioni del municipio i delegati dell'Ufficio cantonale di accertamento sono designati dai rappresentanti delle liste che hanno ottenuto eletti nell'ultima elezione del Gran Consiglio. Non è infatti ipotizzabile che alle sedute dell'Ufficio cantonale di accertamento siedano i rappresentanti delle centinaia di liste depositate nei comuni. Per evitare malintesi, la norma è inoltre completata con la precisazione che anche nel caso di votazione sulla domanda di revoca del Governo i comitati costituitisi a favore o contro la domanda hanno la facoltà di designare un delegato che partecipa alle sedute dell'Ufficio cantonale di accertamento.

Articolo 64 LEDP

Il capoverso 5 deve essere adeguato al nuovo metodo di calcolo della maggioranza assoluta. Con il nuovo calcolo aumentano le possibilità che più candidati raggiungano la maggioranza assoluta al primo turno e occorre stabilire in modo esplicito cosa succede anche nell'ipotesi remota in cui l'ultimo seggio a disposizione sia conteso tra due o più candidati con il medesimo numero di voti. Sono ipotizzabili due soluzioni. La prima consiste nel designare la persona eletta mediante sorteggio, come peraltro indicato nel messaggio n. 7185 (capitolo II.21.h a pag. 48). La seconda ipotesi è quella di lasciare decidere ai cittadini anziché alla sorte; in questo caso sarebbe più equo ammettere all'elezione solo quei candidati che già hanno raggiunto al primo turno un sostegno tale da consentire loro di raggiungere la maggioranza assoluta. Quest'ultima soluzione è la più appropriata perché il sistema maggioritario proposto è a due turni e quindi è insita nel sistema la possibilità di assegnare dei seggi anche in una seconda votazione.

Il capoverso 1 è oggetto di modificazione nel messaggio n. 8518 sul periodo che intercorre tra il primo e il secondo turno.

Articolo 71 LEDP

Se la maggioranza assoluta equivale al numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione del totale dei voti espressi per il numero dei seggi moltiplicato per due, è necessario elaborare una disposizione specifica. Il progetto di questo articolo calcola in modo diverso il valore della maggioranza assoluta rispetto all'articolo 63 capoverso 1 LEDP. All'elezione del Consiglio di Stato e dei municipi continueranno ad essere applicate le altre disposizioni generali sulle elezioni con il sistema maggioritario, quali in particolare l'articolo 63 capoverso 2 e gli articoli 64 e 65 LEDP. Le elezioni complementari si tengono secondo le norme generali applicabili alle diverse autorità (art. 62 cpv. 2 LEDP). Pertanto, nelle elezioni complementari del Consiglio di Stato e dei municipi la maggioranza assoluta è calcolata secondo gli articoli 71 e 78 del progetto. Va rilevato che nelle elezioni complementari occorre perlopiù assegnare un solo seggio; quando vi è un solo seggio da assegnare il valore della maggioranza assoluta determinato secondo l'articolo 63 LEDP e quello determinato secondo gli articoli 71 e 78 del progetto coincidono.

Nel caso in cui la maggioranza assoluta equivalga al numero intero immediatamente superiore al totale delle schede valide, non è necessario elaborare una norma specifica per l'elezione del Consiglio di Stato, perché la definizione figura già nell'articolo 63 LEDP.

Articolo 72 LEDP

A differenza delle elezioni con il sistema proporzionale, per le quali la procedura di elezione viene annullata nel caso in cui il numero di candidati è inferiore al numero dei seggi da assegnare, il diritto elettorale stabilisce che nelle elezioni con il sistema maggioritario i candidati proposti sono proclamati eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da assegnare. Quindi occorrerà indire un'elezione complementare per completare la composizione dell'autorità. Tuttavia, poiché l'autorità non è ancora composta in modo integrale, è necessario differire l'entrata in carica dei candidati proclamati eletti. In via transitoria rimarrebbero in carica i membri uscenti dell'autorità come avviene già oggi quando occorre ordinare un'elezione prorogata. Consentire l'entrata in carica di un numero inferiore di candidati rispetto a quello dei seggi comporterebbe difficoltà nella ripartizione dei dipartimenti e problemi nei processi organizzativi e decisionali. La norma non si applica nel caso di elezione complementare (a meno che questa sia conseguente e un'elezione ordinaria con un numero di candidati inferiore al numero dei seggi da assegnare): per esempio se con un'elezione complementare occorre assegnare due seggi ed è depositata una sola candidatura, il candidato è proclamato eletto tacitamente e può entrare in carica e va indetta un'ulteriore elezione complementare.

I capoversi 1, 2 e 3 sono oggetto di modificazione nel messaggio n. 8515 sull'entrata in carica delle persone elette.

Articolo 78 LEDP

Si vedano le osservazioni all'articolo 71 LEDP. L'elezione del municipio avviene secondo le medesime regole dell'elezione del Consiglio di Stato. L'articolo 78 indica il modo di determinare il numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta. Per il resto sono applicabili le norme riguardanti il sistema maggioritario nel capitolo sulle disposizioni generali sulle elezioni (art. 54-67 LEDP).

Articolo 79 LEDP

Seppur (come oggi) sia designato dai proponenti, il supplente ha il ruolo di membro supplente del municipio e non di un singolo membro del municipio. Il supplente rimane quindi in carica per tutta la durata della legislatura anche nell'ipotesi in cui il supplente sia stato proposto da proponenti il cui candidato eletto in un secondo tempo cessi dalla carica.

La priorità nel diritto a designare il supplente è determinata solo dal risultato del primo turno. Questo permette di stabilire in modo chiaro il diritto evitando una moltitudine di ipotesi che dipendono da se e quanti candidati sono eletti al primo o al secondo turno. Evidentemente solo le liste con candidati eletti (nel primo o nel secondo turno) hanno diritto a designare i supplenti.

Per pubblicazione dei risultati secondo il capoverso 4 si intende quella riguardante il primo turno se tutti i seggi sono stati assegnati nel primo turno. Se uno o più seggi devono essere assegnati nel secondo turno, il termine parte dalla pubblicazione dei risultati del secondo turno.

Nel caso in cui sia proclamato eletto un numero di candidati inferiore al numero di seggi da assegnare (art. 54 cpv. 2 LEDP) il diritto di designare supplenti è conferito solo ai proponenti di quelle candidature. I proponenti di candidati nell'elezione complementare non hanno tale diritto a meno che risultino ancora vacanti delle cariche di supplente. In alcuni casi questa proposta potrebbe consentire di

completare il municipio da subito, seppur in un primo tempo fino all'elezione complementare, mediante supplenti.

Articolo 82 LEDP

L'elezione del sindaco ha luogo secondo il sistema maggioritario. In questo caso possono essere mantenute le regole attuali: la maggioranza assoluta rimane quella corrispondente al numero intero superiore alla metà delle schede valide (art. 63 cpv. 1 LEDP). In realtà quando si tratta di eleggere una sola persona, i due metodi di calcolo esposti sopra coincidono. Infatti, dividere per due il numero di schede valide o dividere per due il numero di voti espressi porta al medesimo risultato della maggioranza assoluta. Questo si spiega perché il numero di schede valide corrisponde al numero di voti espressi: ciascuna scheda valida reca infatti una sola espressione di voto.

Il nuovo capoverso 1bis considera le ipotesi di elezione completa del municipio al primo turno o al secondo turno. Quattro settimane dopo che sono stati eletti tutti i membri del municipio è avviata la procedura di elezione del sindaco. In questo modo si consente ai singoli comuni di assegnare tutte le cariche all'interno dell'esecutivo al più presto, tenendo conto evidentemente dei tempi delle procedure elettorali. Si tratta di un principio che già figura nell'articolo 82 capoverso 2 LEDP riguardo alle elezioni tacite.

2. Quorum per l'elezione del Gran Consiglio

a. Definizione di quorum

Il Tribunale federale definisce il concetto di quorum così (DTF 129 I 185, 197-198 consid. 7.1.; NAGIHAN MUSLIU, Die Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Wahlsysteme der Kantone, in: ANDREAS GLASER (ed.), Das Parlamentswahlrecht der Kantone, Zurigo/San Gallo 2018, § 1 n. 29-50):

quorum diretto	quota di voti in percentuale fissata nella costituzione o nella legge che deve essere raggiunta per partecipare alla ripartizione dei seggi
quorum indiretto	quota di voti corrispondente al quoziente elettorale che deve essere raggiunta per partecipare alla ripartizione dei seggi; la lista che non ottiene un numero di voti pari o superiore al quoziente elettorale non ottiene seggi per quoziente intero e non è ammessa alla ripartizione per maggiore frazione
quorum naturale	quota di voti dipendente dalle dimensioni del circondario elettorale; minore è il numero di seggi spettanti al circondario, maggiore è il numero di voti necessari per assicurarsi almeno un seggio pieno; nell'elezione del Consiglio nazionale, in un circondario con tre seggi il quorum naturale corrisponde al 25 per cento dei voti, in un circondario con otto seggi corrisponde a circa l'11,1 per cento dei voti)

b. Cantone Ticino

L'articolo 58 capoverso 1 della Costituzione cantonale stabilisce che il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale. L'elezione del Parlamento con il sistema proporzionale è stata adottata nel 1891 mentre il circondario unico è stato introdotto nel 1920. La norma costituzionale poi lascia la facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale. Per questa ragione nella legge occorre prevedere dei circondari elettorali. L'articolo 69 capoverso 2 LEDP definisce dieci circondari elettorali: il distretto di Lugano è diviso in tre circondari elettorali mentre ciascuno degli altri sette distretti costituisce un circondario elettorale. Le liste hanno la facoltà di decidere se suddividere tra i circondari le candidature. Le liste possono combinare liberamente i circondari elettorali stabiliti nella legge. Non è invece possibile dividere ulteriormente i singoli circondari elettorali o modificarne il comprensorio.

La norma costituzionale è formulata in modo aperto, non imponendo uno specifico calcolo per la ripartizione dei seggi (Hare/Niemeyer, Sainte-Laguë, d'Hondt, Hagenbach-Bischoff, eccetera). Per una breve spiegazione dei metodi di calcolo si rinvia al capitolo C.3.e. Nel Cantone Ticino per l'elezione del Gran Consiglio e dei consigli comunali è applicato il metodo Hare/Niemeyer. Nelle elezioni del Gran Consiglio tenutesi con il circondario unico è sempre stato applicato questo metodo, secondo il quale il quoziente elettorale si ricava dal risultato della divisione del numero dei voti per il numero dei seggi. Nella prima ripartizione a ogni lista è attribuito un numero di seggi pari al numero di volte in cui il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi voti. I seggi non assegnati sono poi attribuiti alle liste con le frazioni (o resti) maggiori. Le frazioni sono costituite dal numero dei voti conseguiti dalla lista meno il numero dei seggi assegnatile nella prima ripartizione moltiplicato per il quoziente elettorale. I seggi sono attribuiti alle liste con le maggiori frazioni fino all'assegnazione di tutti i seggi.

Nelle elezioni del Gran Consiglio a circondario unico la Costituzione ha sempre escluso dalla ripartizione le liste che non ottengono un numero di voti pari almeno al quoziente elettorale. Di conseguenza, per l'attribuzione di un seggio nel Parlamento è sempre stato necessario ottenere un numero di voti pari o superiore al quoziente elettorale. La riforma costituzionale del 1920 ha fissato il numero dei membri del Gran Consiglio a 75: di conseguenza il quorum indiretto era pari a circa l'1,33

per cento dei voti. La riforma costituzionale del 1922 ha stabilito in 65 il numero dei deputati, cosicché il quorum indiretto è aumentato a circa l'1,54 per cento dei voti. L'aumento a 90 del numero dei deputati al Gran Consiglio approvato dal popolo nel 1970 ha abbassato il quorum indiretto a circa l'1,11 per cento dei voti. Nell'elezione dei consigli comunali è sempre stato applicato il metodo Hare/Niemeyer. Infatti, in seguito all'introduzione della facoltà per i comuni più grandi di istituire il consiglio comunale mediante la riforma costituzionale approvata dal popolo il 2 gennaio 1898, è stata adottata la legge del 21 novembre 1898 sui Consigli comunali (BU 1899 1), il cui articolo 3 rinvia alla legge del 22 maggio 1891 per la nomina delle Municipalità col sistema del voto proporzionale (BU 1891 84), i cui articoli 12 e 13 già stabilivano l'applicazione del metodo Hare/Niemeyer per l'attribuzione dei seggi del municipio. Nelle elezioni del Gran Consiglio a circondario unico (dal 1920) e in quelle dei consigli comunali (dal 1898) vi è sempre stata la regola secondo la quale le liste che ottengono un numero di voti inferiore al quoziente elettorale non partecipano alla ripartizione dei seggi. Le elezioni del Gran Consiglio tenutesi (con i circondari elettorali) tra il 1893 e la riforma costituzionale del 1920 si sono svolte con il metodo Hagenbach-Bischoff.

Nella Costituzione cantonale vi sono alcune norme sull'elezione del Gran Consiglio: il Gran Consiglio è eletto dal popolo in un unico circondario costituito dall'intero Cantone (art. 35 cpv. 1 lett. b Cost./TI); l'elezione ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile contemporaneamente all'elezione del Consiglio di Stato (art. 51 Cost./TI); il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà dei partiti di garantire la rappresentanza regionale (art. 58 cpv. 1 Cost./TI). L'articolo 58 capoverso 2 Cost./TI delega alla legge il compito di disciplinare le modalità dell'elezione del Gran Consiglio.

La ripartizione dei seggi nel Gran Consiglio è effettuata mediante il metodo Hare/Niemeyer (art. 68 LEDP). L'articolo 68 capoverso 2 LEDP stabilisce che le liste che ottengono un numero di voti inferiore al quoziente non partecipano alla ripartizione dei seggi. Di conseguenza le liste che non raggiungono l'1,11 per cento dei voti (quorum indiretto pari a un novantesimo del totale dei voti) non ottengono seggi, mentre le liste che raggiungono il quoziente hanno la garanzia di ottenere almeno un seggio. In nessun altro Cantone che ripartisce i seggi sulla base dei risultati conseguiti nell'intero Cantone contempla una soglia di attribuzione dei seggi così bassa (ad eccezione del Cantone SZ che ha fissato un quorum dell'uno per cento). Questa soglia favorisce l'entrata nel Gran Consiglio di liste con un seguito modesto, rispetto agli altri Cantoni. Sulla base dei tassi di partecipazione degli ultimi anni e considerando l'uso ampio della scheda non intestata, è sufficiente ottenere un numero di voti pari a circa 1'100-1'300 schede sui circa 130'000 votanti e 225'000 aventi diritto di voto per ottenere un seggio. Le liste minori che riescono ad ottenere un seggio nella seconda ripartizione per maggiore frazione sono tendenzialmente sovrarappresentate rispetto ai partiti maggiori. Per esempio, nell'elezione del Gran Consiglio del 2 aprile 2023 l'ultima lista per numero di voti ad aver ottenuto seggi, avrebbe avuto diritto a 1,42 seggi e ne ha ottenuti due grazie alla seconda ripartizione per maggior frazione (ogni 0,71 seggio teorico è stato convertito in un seggio effettivo): qualora si fosse mantenuta la stessa proporzione per il partito maggiore, questo avrebbe avuto diritto a 9 seggi in più (30 invece di 21) e le quattro liste rappresentate nel Consiglio di Stato a circa 25 seggi in più rispetto ai 63 effettivamente ottenuti. Il metodo attuale di ripartizione dei seggi porta a una distorsione del risultato perché in molti casi favorisce in modo eccessivo i gruppi politici più piccoli (CLAUDIO KUSTER, Rezension: Andreas Glaser (Hrsg.), Das Parlamentswahlrecht der Kantone, in LeGes 30 (2019) 2, pag. 5 n. 14).

c. Altri Cantoni

In alcuni Cantoni la ripartizione dei seggi nell'elezione del Parlamento è aperta solo alle liste che raggiungono una determinata quota di voti (quorum diretto):

Zurigo	5 %	il raggiungimento del quorum del 5 % in almeno uno dei diciotto circondari elettorali consente di partecipare alla ripartizione dei seggi nell'intero Cantone (effettuata con il metodo doppio Pukelsheim)
	3 %	in alternativa anche il raggiungimento del quorum del 3 % nell'insieme del Cantone consente la partecipazione alla ripartizione dei seggi (§ 102 Gesetz über die politischen Rechte, del 1° settembre 2003, LS 161; l'art. 51 Cost./ZH si limita a stabilire l'elezione con il sistema proporzionale senza menzionare eventuali quorum)
Svitto	1 %	il raggiungimento del quorum dell'1 % nell'insieme del Cantone consente la partecipazione alla ripartizione dei seggi (effettuata con il metodo doppio Pukelsheim) (§ 16 cpv. 3 Kantonsratswahlgesetz (KRWG), del 17 dicembre 2014, SRSZ 120.200, del 28 settembre 2006; § 48 cpv. 3 Cost./SZ stabilisce che l'elezione avviene con il sistema proporzionale e che la legge può prevedere dei quorum)
Zugo	5 %	il raggiungimento del quorum del 5 % in almeno uno degli undici circondari elettorali costituiti dai comuni consente di partecipare alla ripartizione dei seggi nell'intero Cantone (effettuata con il metodo doppio Pukelsheim)
	3 %	in alternativa anche il raggiungimento del quorum del 3 % nell'insieme del Cantone consente la partecipazione alla ripartizione dei seggi (§ 52c cpv. 3 Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG), del 28 settembre 2006, BGS 131.1; il § 38 cpv. 2 e 4 Cost./ZG si limita a stabilire l'elezione con il sistema bi-proporzionale senza menzionare eventuali quorum)
Grigioni	3 %	il raggiungimento del quorum del 3 % nell'insieme del Cantone consente la partecipazione alla ripartizione dei seggi (effettuata con il metodo doppio Pukelsheim) (art. 26 legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC), del 16 febbraio 2021, CSC 150.400; l'art. 27 cpv. 2 Cost./GR stabilisce che l'elezione avviene con il sistema proporzionale e che la legge può prevedere dei quorum)
Argovia	5 %	il raggiungimento del quorum del 5 % in almeno uno degli undici circondari elettorali costituiti dai distretti consente di partecipare alla ripartizione dei seggi nell'intero Cantone (effettuata con il metodo doppio Pukelsheim)
	3 %	in alternativa anche il raggiungimento del quorum del 3 % nell'insieme del Cantone consente la partecipazione alla ripartizione dei seggi (§ 13 Gesetz über die Wahl des Grossen Rates, dell'8 marzo 1988, SAR 152.100; il § 77 Cost./AG si limita a stabilire l'elezione con il sistema proporzionale senza menzionare eventuali quorum)
Vaud	5 %	la ripartizione è effettuata separatamente in ciascuno dei dieci circondari elettorali costituiti dai distretti (art. 73 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 5 ottobre 2021, BLV 160.01; art. 93 cpv. 1 (sistema proporzionale) e 4 (quorum del cinque per cento) Cost./VD)

Vallese	8 %	il raggiungimento del quorum dell'8 % in almeno uno dei quattordici circondari elettorali consente di partecipare alla ripartizione dei seggi nell'intero Cantone (effettuata con il metodo doppio Pukelsheim) (art. 154 loi sur les droits politiques (LcDP), del 13 maggio 2004, RS 160.1; l'art. 84 Cost./VS si limita a stabilire l'elezione con il sistema proporzionale senza menzionare eventuali quorum)
Neuchâtel	3 %	dall'elezione del Gran Consiglio del 2021 la ripartizione è effettuata sulla base di un circondario elettorale unico con un metodo che garantisce la rappresentanza regionale (art. 44c loi sur les droits politiques, del 17 ottobre 1984, RSN 141; l'art. 52 Cost./NE si limita a stabilire l'elezione con il sistema proporzionale senza menzionare eventuali quorum)
Ginevra	7 %	la ripartizione è effettuata sulla base di un circondario elettorale unico (art. 158 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 15 ottobre 1982, rsGE A 5 05; l'art. 81 cpv. 2 Cost./GE si limita a stabilire l'elezione con il sistema proporzionale senza menzionare eventuali quorum)

Negli altri Cantoni non vi è un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio. Nel Cantone BS nel 2017 è stato soppresso il quorum del quattro per cento da raggiungere nel circondario (ripartizione effettuata a livello di circondario), che nel 2011 aveva sostituito il quorum del cinque per cento da raggiungere in almeno uno dei circondari per partecipare alla ripartizione dei seggi nell'intero Cantone.

d. Quorum diretto

La tendenza degli altri Cantoni in cui vi è un quorum diretto, è di fissarlo tra il tre e il cinque per cento dei voti. Il quorum da raggiungere su base cantonale nella maggior parte dei casi è del tre per cento; il quorum da raggiungere a livello di circondario per partecipare alla ripartizione dei seggi su base cantonale è fissato quasi ovunque al cinque per cento. Solo il Cantone GE conosce un quorum più elevato da ottenere su base cantonale (7 %), mentre nel Cantone VD occorre raggiungere l'otto per cento in un circondario elettorale per partecipare alla ripartizione su base cantonale. Il Tribunale federale ha giudicato compatibile con la Costituzione fissare un quorum diretto.

Anche nel Cantone Ticino è ipotizzabile un quorum diretto simile a quello negli altri Cantoni, per esempio del tre, del quattro o del cinque per cento. Un quorum del quattro per cento assicurerebbe che le liste che entrano nel Gran Consiglio ottengano sicuramente tre seggi e probabilmente quattro grazie alla ripartizione per maggior frazione. L'attribuzione di un quarto seggio diviene più probabile maggiore è il numero di voti ottenuto dalle liste che non raggiungono il quorum. In questo caso sarebbe possibile ipotizzare che ogni lista che ottiene seggi possa costituire un gruppo parlamentare o, in alternativa, che a queste liste che ottengono seggi in Gran Consiglio ma meno di cinque abbiano diritto a un seggio nelle commissioni permanenti, cosicché alle altre liste sono ripartiti i rimanenti seggi commissionali.

Per costituire un gruppo parlamentare nel Gran Consiglio occorrono cinque deputati eletti sulla medesima lista (art. 12 cpv. 2 della legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, LGC). Con il metodo di ripartizione vigente cinque deputati sono assicurati matematicamente con il 5,55 per cento dei voti. Gli arrotondamenti e i voti distribuiti a liste che non partecipano alla ripartizione conducono nella pratica all'abbassamento della quota per l'ottenimento di cinque seggi.

Un quorum fissato al quattro per cento dei voti appare adeguato alla realtà ticinese. Non è troppo elevato da ostacolare eccessivamente l'entrata in Parlamento di gruppo politici e si inserisce nella fascia dei valori fissati negli altri Cantoni. Il quattro per cento corrisponde anche alla soglia proposta

negli atti parlamentari sul tema che in passato ha ottenuto più volte il sostegno di una forte minoranza parlamentare (capitolo B.3).

Elezioni del Gran Consiglio 1971-2023					
Anno	Liste presentate	Liste che hanno ottenuto seggi	Liste che non hanno raggiunto il 4 % di voti ma che hanno ottenuto seggi	Seggi attribuiti alle liste che non hanno raggiunto il 4 % di voti	Seggi attribuiti ai partiti rappresentati in Consiglio di Stato
1971	8	7	3 (A)	6 (A)	78
1975	8	6	2	6	78
1979	6	6	2	5	77
1983	8	6	2	5	77
1987	14	10	6 (A)	11 (A)	79
1991	12	8	3	4	65
1995	12	8	4	4	86
1999	15	7	3	7	83
2003	14	8	3 (A)	4 (A)	80
2007	13	6	0	0	81
2011	10	7	1	1	77
2015	13	8	2	3	76
2019	16	9	3	7	70
2023	14	12	6	13	63

(A) Nelle elezioni del 1971, 1987 e 2003 grazie alla possibilità di congiunzione delle liste è stato attribuito un seggio a una lista che non ha raggiunto il quoziente elettorale.

e. Modificazioni legislative

LEDP in vigore	**Proposta di modificazione**
Art. 68 **Ripartizione [nell'elezione del Gran Consiglio]**	**Art. 68** **Ripartizione** [1]Partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono un numero di voti pari almeno al quattro per cento della somma dei voti di tutte le liste. [2]La somma dei voti di tutte le liste che partecipano alla ripartizione dei seggi è divisa

[1]La somma dei voti di tutte le liste è divisa per novanta. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale. [2]Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione. [3]Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti. [4]Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale. [5]In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio. [6]I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.	per novanta. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale. [2]Abrogato *[3-6]Invariati*
Art. 76 **Elezione del Consiglio comunale** **a) ripartizione** [1]La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale. [2]Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione. [3]Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti. [4]Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il	**Art. 76** **Elezione del Consiglio comunale** **a) ripartizione** [1]Partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono un numero di voti pari almeno al quattro per cento della somma dei voti di tutte le liste. [2]La somma dei voti di tutte le liste che partecipano alla ripartizione dei seggi è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale. *[2]Abrogato* *[3-6]Invariati*

numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale. [5]In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio. [6]I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.	

Non è necessario modificare la Costituzione cantonale perché la proposta è conforme ai vincoli costituzionali che si limitano a istituire un circondario unico, a stabilire il sistema proporzionale e a concedere alle liste la facoltà di garantire la rappresentanza regionale. La maggioranza dei Cantoni che prevedono un quorum dispone di norme costituzionali che stabiliscono in modo generale il sistema proporzionale senza ulteriori precisazioni particolari.

Anche la regola secondo la quale le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione non è più imposto dalla Costituzione (era stato introdotto nell'articolo 3 della riforma costituzionale del 2 luglio 1892). Essa oggi figura solo a livello legislativo nell'articolo 68 capoverso 2 LEDP.

Articolo 68 LEDP

Nel nuovo capoverso 1 si introduce il quorum del quattro per cento dei voti validi quale soglia per partecipare alla ripartizione dei seggi secondo le regole dei capoversi successivi. Esso sostituisce il capoverso 2 attuale che esclude dalla ripartizione le liste che hanno ottenuto un numero di voti inferiore a quello del quoziente elettorale. Il nuovo capoverso 2 riprende il capoverso 1 vigente con una precisazione: il quoziente elettorale non è più calcolato dividendo il numero di tutti i voti per il numero dei seggi da assegnare ma è calcolato dividendo la somma dei voti delle sole liste che partecipano alla ripartizione per il numero dei seggi da assegnare. Questa modificazione è necessaria per ridurre fortemente la possibilità che vi siano seggi che non possono essere attribuiti né nella prima ripartizione (art. 68 cpv. 3 LEDP), né nella seconda ripartizione (art. 68 cpv. 4 LEDP). Senza questo adattamento il quoziente elettorale rimarrebbe più alto e di conseguenza nella prima ripartizione potrebbero essere attribuiti meno seggi. Non tutti i seggi da assegnare potrebbero poi essere attribuiti nella seconda ripartizione. Più è elevato il numero di voti ottenuto dalle liste che non partecipano alla ripartizione, minore sarà il numero di seggi che potrà essere attribuito nella prima ripartizione.

Articolo 76 LEDP

Nel caso di introduzione del quorum diretto anche nell'elezione dei consigli comunali occorre riprendere le medesime modificazioni riguardanti l'elezione del Gran Consiglio anche nell'articolo 76 LEDP. Nelle elezioni comunali generalmente non partecipano numerose liste e queste di solito riescono a ricevere un numero di voti sufficiente a ottenere più seggi. Solo nei comuni più grandi si presenta in modo concreto il rischio di una frammentazione dei gruppi politici.

Nel 2024 in 88 comuni (in sette dei quali l'elezione è avvenuta in forma tacita) ha avuto luogo l'elezione del consiglio comunale (in 86 comuni l'elezione si è tenuta il 14 aprile 2024; nel comune di Lavizzara l'elezione è stata prorogata al 9 giugno 2024 e nel comune di Arbedo-Castione l'elezione originaria è stata annullata e ripetuta il 22 settembre 2024; nei rimanenti 18 comuni del Cantone non si è votato: in nove comuni vi è l'assemblea comunale e negli altri nove comuni l'elezione è stata differita al 6 aprile 2025 in seguito ai progetti di fusione). Negli 84 comuni (81 comuni nel 2024 e 3 comuni nel 2025) in cui è stato eletto un nuovo consiglio comunale con una votazione, sono state depositate 347 liste, delle quali 331 (95,4 per cento delle liste) hanno ottenuto almeno il quattro per cento dei voti.

Elezioni dei consigli comunali 2024-2025			
Quota di voti ottenuti	Numero liste con eletti	Numero liste senza eletti	Totale liste
< 1 %	-	1	1
≥ 1 % e < 2 %	-	4	4
≥ 2 % e < 3 %	4	1	5
≥ 3 % e < 4 %	5	1	6
≥ 4 % e < 5 %	4	2	6
≥ 5 % e < 10 %	14	-	14
≥ 10 % e < 15 %	51	-	51
≥ 15 % e < 20 %	60	-	60
≥ 20 % e < 25 %	53	-	53
≥ 25 % e < 30 %	39	-	39
≥ 30 % e < 35 %	43	-	43
≥ 35 % e < 40 %	20	-	20
≥ 40 % e < 45 %	19	-	19
≥ 45 % e < 50 %	12	-	12
≥ 50 % e < 60 %	11	-	11
≥ 60 % e < 70 %	2	-	2
≥ 70 %	1	-	1
Totale liste	338	9	347

Un quorum diretto del quattro per cento avrebbe una portata pratica pressoché solo nei comuni più grandi. Si tratta però di quei comuni in cui si manifesta una tendenza più forte alla frammentazione dei gruppi politici. I risultati delle elezioni del consiglio comunale del 2024 dimostrano che l'introduzione di un quorum diretto non costituirebbe un ostacolo eccessivo all'ottenimento di seggi nei consigli comunali.

f. Variante: metodo Hagenbach-Bischoff

Il metodo di ripartizione attuale dei seggi nel Gran Consiglio e nei consigli comunali comporta spesso una sovrarappresentanza dei gruppi politici minori (capitolo C.2.b, parte finale). Per evitare questa distorsione del metodo Hare/Niemeyer si potrebbe adottare il metodo Hagenbach-Bischoff anche nell'elezione dei legislativi, come peraltro avviene in molti altri Cantoni. Questa variante entra in considerazione sia nel caso di introduzione di un quorum nell'elezione del Gran Consiglio sia, soprattutto, nel caso di rinuncia al quorum per evitare che si manifesti il problema indicato. In tale ipotesi occorre modificare gli articoli 68 LEDP (elezione del Gran Consiglio) e 76 LEDP (elezione del consiglio comunale) riprendendo le disposizioni sull'elezione degli esecutivi (art. 71 e 78 LEDP).

Il metodo Hagenbach-Bischoff potrebbe essere applicato anche per l'attribuzione dei seggi nel Gran Consiglio e nei consigli comunali tra i circondari elettorali all'interno della medesima lista (art. 69 e 77 LEDP).

3. Valore della scheda elettorale in voti

a. Cantone Ticino

Il numero di voti preferenziali a disposizione dell'elettore e il valore della scheda sono cambiati più volte. Con la legge del 17 dicembre 1934 di applicazione della riforma costituzionale 10 ottobre e 13 novembre 1934 concernente la nomina del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato l'elettore disponeva di un numero di voti pari a quello dei seggi da assegnare (art. 20 cpv. 1; BU 1934 287). La legge del 25 febbraio 1954 sulle elezioni politiche prevedeva il voto con un sistema di preferenze: era possibile assegnare fino a due voti preferenziali nell'elezione del Consiglio di Stato, di cinque in quelle del Gran Consiglio, della Costituente e dei consigli comunali e fino a un numero corrispondente a un terzo (da arrotondare al numero intero superiore) dei seggi da attribuire nelle elezioni dei municipi (art. 4 n. 3; BU 1954 132). Non era ammesso il *panachage* e le preferenze potevano quindi essere espresse solo per i candidati della lista votata. La ripartizione dei seggi tra le liste era effettuata sulla base delle schede.

La legge del 30 ottobre 1958 sulle elezioni politiche consentiva sia la livragazione (stralcio da parte dell'elettore di nomi di candidati) sia il *panachage* e ha aumentato il numero di voti a disposizione dell'elettore che poteva così di nuovo esprimere un numero di voti preferenziali pari al numero di seggi da attribuire (art. 4 n. 3; BU 1958 256). Il peso della scheda corrispondeva al numero dei seggi da assegnare (65 voti per l'elezione del Gran Consiglio e della Costituente, 5 voti per quella del Consiglio di Stato e un numero variabile a dipendenza di quello dei membri per le elezioni degli organi politici comunali).

La modificazione legislativa del 28 ottobre 1970 ha tolto la possibilità di livragazione e di inserimento di nomi di candidati di altre liste (*panachage*) e ha ripristinato un sistema di voto preferenziale. L'elettore aveva a disposizione venti voti preferenziali per l'elezione del Gran Consiglio e della Costituente (con 90 membri in seguito all'aumento deciso dal popolo il 31 maggio 1970), tre voti preferenziali per l'elezione del Consiglio di Stato e un numero variabile di voti dipendente dal numero di seggi da assegnare per le elezioni del consiglio comunale e del municipio. Il voto espresso a una lista portava con sé un numero di voti pari al numero dei seggi da eleggere (art. 11 cpv. 1 della legge del 1958 nella versione adottata il 28 ottobre 1970; BU 1970 142). La scheda del Gran Consiglio aveva così un peso di 110 voti e quella del Consiglio di Stato di 8 voti. Per l'elezione del consiglio comunale e del municipio vi erano norme simili. Questo sistema è stato confermato nella legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (art. 37; BU 1998 365) che ha anche introdotto la possibilità di esprimere preferenze a candidati senza l'obbligo di votare una lista (scheda senza intestazione). Il Tribunale federale ha però annullato la norma che consentiva l'espressione di preferenze sulla scheda senza intestazione (sentenza n. 1P.697/1998 del 2 giugno 1999): il tribunale aveva infatti giudicato incostituzionale la disparità del valore potenziale in voti tra le schede con il voto a una lista e le schede senza intestazione di lista. Per l'elezione del Gran Consiglio il rapporto sarebbe stato di 110 voti a 20 voti e per quella del Consiglio di Stato di 8 voti a 3 voti. Anche per l'elezione dei consigli comunali e dei municipi si sarebbero riscontrate disparità simili. Già la legge del 6 ottobre 1994, respinta nella votazione popolare del 22 gennaio 1995, contemplava la scheda senza intestazione e consentiva l'espressione del medesimo numero di voti preferenziali della successiva legge del 1998 (art. 32 cpv. 2, FU 1994 6545). Per la verità il messaggio n. 4201 del 19 gennaio 1994 e il rapporto n. 4201 R del 16 settembre 1994 della Commissione speciale per l'esercizio dei diritti politici proponevano che l'elettore che non intestasse la scheda a una lista disponesse di un numero di voti pari a quello dei seggi da attribuire, cosicché, il rapporto sarebbe stato meno squilibrato: 110 voti a 90 voti per la scheda del Gran Consiglio e 8 voti a 5 voti per quella del Consiglio di Stato. Il Gran Consiglio ha però deciso di modificare il testo dell'articolo 32 della legge del 1994.

Nel 2005 il Gran Consiglio ha quindi deciso di reintrodurre la possibilità di votare senza intestazione di lista, parificando però il valore delle schede intestate e di quelle non intestate a una lista, tenendo

conto delle indicazioni del Tribunale federale (BU 2006 44). Il valore delle schede è stato portato al doppio del numero di seggi da assegnare. Da quel momento l'elettore ha la facoltà di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei seggi da assegnare. Nelle schede intestate a una lista, viene inoltre computato un numero di voti pari al numero di seggi da assegnare; nelle schede senza intestazione viene attribuito un ulteriore voto alla lista di appartenenza del candidato votato. Di conseguenza, il valore potenziale delle schede intestate e non intestate è di 180 voti per l'elezione del Gran Consiglio e di 10 voti per l'elezione del Consiglio di Stato. Per le schede delle elezioni del consiglio comunale e del municipio valgono i medesimi principi. La legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici ha mantenuto questa regolamentazione (BU 2019 265).

Regole di espressione del voto e valore della scheda in voti nelle elezioni cantonali dal 1935

	Legge del 1934 (A)	Legge del 1954 (B)	Legge del 1958 (C)	Legge del 1958, versione 1970 (D)	Legge del 1998 prima della sentenza del Tribunale federale (E)	Legge del 1998 dopo la sentenza del Tribunale federale (F)	Legge del 1998, versione 2002 (G)	Legge del 2018 (H)
Elezioni cantonali	1935-1951	1955	1959-1967	1971-1999	-	2003	2007-2019	2023
Panachage	sì	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Livragazione	sì	no	sì	no	no	no	no	no
Scheda senza intestazione	no	no	no	no	sì	no	sì	sì
Gran Consiglio								
- numero seggi	65	65	65	90	90	90	90	90
- voti preferenziali a disposizione	65	5	65	20	20	20	90	90
- valore della scheda in voti	65	- (I)	65	110	110 scheda intestata / 20 scheda non intestata	110	180	180
Consiglio di Stato								
- numero seggi	5	5	5	5	5	5	5	5
- voti preferenziali a disposizione	5	2	5	3	3	3	5	5
- valore della scheda in voti	5	- (I)	5	8	8 scheda intestata / 3 scheda non intestata	8	10	10

(A) Legge del 17 dicembre 1934 di applicazione della riforma costituzionale 10 ottobre e 13 novembre 1934 concernente la nomina del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (BU 1934 287).
(B) Legge del 25 febbraio 1954 sulle elezioni politiche (BU 1954 132).
(C) Legge del 30 ottobre 1958 sulle elezioni politiche (BU 1958 256).
(D) Modificazione del 28 ottobre 1970 della legge del 30 ottobre 1958 sulle elezioni politiche (BU 1970 142).
(E) Legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (BU 1998 365).
(F) Legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici senza le disposizioni annullate dal Tribunale federale (FU 1999 5138).

(G) Modificazione del 3 giugno 2002 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (BU 2002 305, BU 2004 236, BU 2005 77).
(H) Legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (BU 2019 265).
(I) La ripartizione dei seggi era effettuata sulla base delle schede votate e non dei voti.

b. Altri Cantoni

Negli altri Cantoni è diffusa la regola secondo la quale il numero di voti preferenziali a disposizione dell'elettore e il valore in voti della scheda corrispondono al numero di seggi da attribuire. Questo principio vale anche per l'elezione del Consiglio nazionale:

ZH (§ 99-100 Gesetz über die politischen Rechte, del 1° settembre 2003; LS 161)
BE (art. 81-84 Gesetz über die politischen Rechte (PRG), del 5 giugno 2012; BGS 141.1)
LU (§ 96 Stimmrechtsgesetz (StRG), del 25 ottobre 1988; SRL 10)
UR (art. 17, 19, 21, 23 Gesetz über die Verhältniswahl des Landrates (Proporzgesetz), del 3 marzo 1991; RB 2.1205)
SZ (§ 13-14 Kantonsratswahlgesetz (KRWG), del 17 dicembre 2014; SRSZ 120.200)
OW (art. 13 e 13a Gesetz über die Wahl des Kantonsrates (Proporzgesetz, PG), del 26 febbraio 1984; GSB 122.2)
FR (art. 69 cpv. 1 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 6 aprile 2001; RSF 115.1)
BS (§ 47 e 49 Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz), del 21 aprile 1994; SG 132.100)
NE (art. 56-57 loi sur les droits politiques, del 17 ottobre 1984; RSN 141)
GE (art. 152 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 15 ottobre 1982; rsGE A 5 05)

c. Proposta

Il sistema proporzionale implica inevitabilmente la trasformazione delle preferenze espresse a un candidato in voti alla sua lista di appartenenza. Anche i voti preferenziali espressi su una scheda non intestata concorrono alla somma dei voti della lista di appartenenza del candidato votato. Il sistema attuale di attribuzione del valore di una scheda sembra più la conseguenza di un'evoluzione del diritto elettorale piuttosto che di una scelta di impostazione elettorale. Infatti, quando nel 1970 è stata decisa la soppressione della possibilità di livragazione, è stata data la possibilità di esprimere delle preferenze in numero però limitato rispetto al numero dei seggi da assegnare. Il numero di voti preferenziali a disposizione si aggiungeva così ai voti attribuiti di base alla lista (numero di voti corrispondente al numero di seggi da eleggere attribuito in modo automatico alla lista votata). In seguito, nel 1998, nelle intenzioni del legislatore il numero di voti preferenziali doveva rimanere invariato anche con la nuova possibilità di non votare per una lista. Tuttavia, la sentenza del Tribunale federale ha imposto la correzione delle disposizioni. Anziché rivedere le norme sul valore delle schede si è preferito mantenere l'impostazione secondo la quale sono cumulati i voti di base assegnati in modo automatico a tutti i candidati della lista e i voti preferenziali. Per tenere conto della sentenza del tribunale è stato necessario adottare l'espediente secondo il quale una preferenza espressa sulla scheda senza intestazione in realtà corrisponde a due voti di lista.

All'elettore che non vota una lista appare poco comprensibile perché, oltre al voto preferenziale, è assegnato un secondo voto alla lista. Questa regola si pone in contrasto con la nozione di scheda senza intestazione di lista. Si tratta di una regola che non si riscontra negli altri Cantoni e nell'elezione del Consiglio nazionale. Come esposto sopra, anche nel Cantone Ticino prima dell'introduzione di un numero di preferenze limitato la scheda valeva un numero di voti corrispondente al numero di seggi da assegnare (1934-1954 e 1958-1970).

La proposta consiste nel riallineare il numero di preferenze a disposizione e il valore della scheda al numero di seggi da assegnare. Si tratta di una semplificazione del diritto elettorale che ha il vantaggio di rendere più chiaro il calcolo sulla ripartizione dei seggi tra le liste. Per il Cantone Ticino non sarebbe una novità perché questo metodo, oltre che in passato, è adottato già oggi nell'elezione del Consiglio nazionale.

Per l'elettore non vi è un impatto diretto sul modo di votare perché il numero di voti preferenziali a disposizione rimane invariato.

d. Modificazioni legislative

LEDP in vigore	**Proposta di modificazione**
Art. 27 **b) con il sistema proporzionale**	**Art. 27** **b) con il sistema proporzionale**
[1]Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto a tutti i candidati di questa lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto non emesso alla lista di appartenenza del candidato.	*[1]Abrogato*
[2]L'elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.	*[2]Invariato*
[3]La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.	*[3]Invariato*
[4]Se in una scheda intestata a una lista il numero di voti preferenziali supera il numero massimo, i voti preferenziali sono annullati.	*[4]Invariato*
Art. 39 **Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale**	**Art. 39** **Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale**
[1]Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi.	*[1]Invariato*
[2]I voti emessi sono costituiti dalla somma: - dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista; - dei voti attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.	[2]I voti emessi sono costituiti dalla somma dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista.
[3]I voti non emessi sono costituiti dalla somma:	

- dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti; - dei voti attribuiti alla lista di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.	[3]I voti non emessi sono costituiti dalla somma dei voti preferenziali non espressi spettanti alla lista.
[4]Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma: - dei voti preferenziali attribuiti al candidato; - dei voti attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.	[4]Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti preferenziali attribuiti al candidato.
[5]La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.	[5]La scheda ha valore pari al numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.

Non è necessario modificare la Costituzione cantonale perché la proposta è conforme ai vincoli costituzionali che stabiliscono il circondario unico, il sistema proporzionale e la facoltà di garantire la rappresentanza regionale.

Articolo 27 LEDP

Con l'abrogazione del capoverso 1 è soppressa la norma che costituisce la base per raddoppiare il valore delle schede. Con l'eliminazione del capoverso il valore in voti di ciascuna scheda corrisponde al numero di seggi da assegnare e al numero di voti preferenziali a disposizione dell'elettore (art. 26 cpv. 2 LEDP).

Articolo 39 LEDP

Le definizioni di voti emessi e voti non emessi sono mantenute ma aggiornate alla riduzione del valore delle schede. Nel capoverso 5 si specifica che il valore della scheda corrisponde al numero di seggi da assegnare. Anche il numero di voti a disposizione dell'elettore corrisponde al numero dei seggi da assegnare.

e. Digressione: i metodi di ripartizione proporzionale più diffusi in Svizzera

Nelle tabelle seguenti sono presentati i calcoli dei metodi di ripartizione più diffusi in Svizzera. I calcoli sono effettuati sulla base dei risultati delle elezioni del Consiglio di Stato del 2 aprile 2023.

Hare/Niemeyer — il quoziente elettorale è il risultato della divisione della somma dei voti per il numero di seggi da assegnare; i seggi non attribuiti per quoziente sono assegnati alle liste con i resti maggiori:

	numero voti	seggi per quoziente intero	seggi per maggiore frazione	seggi
Lega TI – UDC	311'591	**226'960**	**84'631**	2
PLR	258'812	**226'960**	31'852	1
Il Centro	207'651	0	**207'651**	1
Socialisti e Verdi	196'990	0	**196'990**	1
Avanti con Ticino & Lavoro	57'698	0	57'698	-
HelvEthica	26'986	0	26'986	-
Più Donne	21'134	0	21'134	-
PC-POP	19'950	0	19'950	-
MPS-Ind.	17'103	0	17'103	-
Verdi liberali	16'885	0	16'885	-
Totale	1'134'800			5

D'Hondt — il numero di voti di ciascuna lista è diviso per 1, 2, 3, 4, … e i seggi sono assegnati alle liste che hanno i quozienti più alti fino all'attribuzione di tutti i seggi:

	numero voti						seggi
divisore		1	2	3	4	5	
Lega TI – UDC	311'591	**311'591**	**155'796**	103'864	77'898	62'318	2
PLR	258'812	**258'812**	129'406	86'271	64'703	51'762	1
Il Centro	207'651	**207'651**	103'826	69'217	51'913	41'530	1
Socialisti e Verdi	196'990	**196'990**	98'495	65'663	49'248	39'398	1
Avanti con Ticino & Lavoro	57'698	57'698	28'849	19'233	14'425	11'540	-
HelvEthica	26'986	59'986	13'493	8'995	6'747	5'397	-
Più Donne	21'134	21'134	10'567	7'045	5'284	4'227	-
PC-POP	19'950	19'950	9'975	6'650	4'988	3'990	-
MPS-Ind.	17'103	17'103	8'552	5'701	4'276	3'421	-
Verdi liberali	16'885	16'885	8'443	5'628	4'221	3'377	-
Totale	1'134'800						5

Hagenbach-Bischoff — il quoziente elettorale è il risultato della divisione della somma dei voti per il numero di seggi da assegnare aumentato di uno; il metodo Hagenbach-Bischoff produce il medesimo risultato del metodo d'Hondt.

Sainte-Laguë — il numero di voti di ciascuna lista è diviso per 1, 3, 5, 7, … e i seggi sono assegnati alle liste che hanno i quozienti più alti fino all'attribuzione di tutti i seggi; esistono varianti con l'uso di altri divisori (per esempio: 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; …):

	numero voti						seggi
divisore		1	3	5	7	9	
Lega TI – UDC	311'591	**311'591**	**103'864**	62'318	44'513	34'621	2
PLR	258'812	**258'812**	86'271	51'762	36'973	28'757	1
Il Centro	207'651	**207'651**	69'217	41'530	29'664	23'072	1
Socialisti e Verdi	196'990	**196'990**	65'663	39'398	28'141	21'888	1
Avanti con Ticino & Lavoro	57'698	57'698	19'233	11'540	8'243	6'411	-
HelvEthica	26'986	59'986	8'995	5'397	3'855	2'998	-
Più Donne	21'134	21'134	7'045	4'227	3'019	2'348	-
PC-POP	19'950	19'950	6'650	3'990	2'850	2'217	-
MPS-Ind.	17'103	17'103	5'701	3'421	2'443	1'900	-
Verdi liberali	16'885	16'885	5'628	3'377	2'412	1'876	-
Totale	1'134'800						5

Doppio Pukelsheim — o metodo di ripartizione biproporzionale; dapprima ripartisce i seggi tra le liste su base cantonale come se vi fosse un circondario elettorale unico (sovraripartizione); successivamente ripartisce i seggi alle liste nei circondari in modo che a ogni circondario sia attribuito il numero di seggi prestabilito sulla base della popolazione e che nel complesso ad ogni lista sia assegnato il numero di seggi determinato nella sovraripartizione (sottoripartizione).

Ciascun metodo di calcolo può essere modificato a dipendenza delle scelte del legislatore: ammissione o esclusione delle liste che non raggiungono il quoziente elettorale, introduzione di un quorum diretto, modificazione del divisore (in particolare nel metodo Sainte-Laguë) eccetera.

I Cantoni eleggono i membri dei Parlamenti cantonali in questo modo:

Maggioritario	AI
Hare/Niemeyer	TI, VD
Hagenbach-Bischoff	BE, LU, OW, FR, SO, BL, SG, TG, NE, GE, JU
Sainte-Laguë	GL, BS
Doppio Pukelsheim	ZH, SZ, NW, ZG, SH, GR, AG, VS
Sistema misto	UR (maggioritario e doppio Pukelsheim), AR (maggioritario e Hagenbach-Bischoff)

L'applicazione dei diversi metodi di calcolo può comportare delle variazioni nell'attribuzione di qualche seggio. Per esempio, nell'elezione del Gran Consiglio ticinese del 2023 i tre metodi (Hare/Niemeyer, Hagenbach-Bischoff, Sainte-Laguë), mantenendo la clausola secondo la quale alla ripartizione partecipano solo le liste con un numero di voti pari o superiore al quoziente elettorale, avrebbero assegnato nel medesimo modo 89 seggi su 90. L'adozione dei tre metodi togliendo però il vincolo del raggiungimento del quoziente elettorale avrebbe assegnato nel medesimo modo 85 seggi.

L'introduzione del quorum comporta invece la ridistribuzione dei seggi che non possono essere attribuiti alle liste che non lo raggiungono.

Ripartizione dei seggi del Gran Consiglio secondo alcuni modelli proporzionali sulla base dei risultati dell'elezione del Gran Consiglio del 2 aprile 2023

Elezione del Gran Consiglio 2023			Seggi attribuiti secondo il metodo attuale	Seggi attribuiti secondo alcuni metodi di ripartizione						
Lista	Numero voti	% voti	Hare/ Niemeyer	Hare/ Niemeyer	Hare/ Niemeyer	Hare/ Niemeyer	Hare/ Niemeyer	Hagenbach/ Bischoff	Sainte-Laguë	Sainte-Laguë
			con quorum indiretto dell'1,11 %	senza quorum	con quorum indiretto dell'1,11 %	con quorum del 3 %	con quorum del 4 % o del 5 % [A]	con quorum indiretto dell'1,10 % o senza quorum [B]	con quorum indiretto dell'1,11 %	senza quorum indiretto dell'1,11 %
			ripartizione basata sulla somma dei voti ottenuti da tulle le liste	ripartizione basata sulla somma dei voti ottenuti dalle liste che raggiungono il quorum						
PLR	4'196'486	23,76%	21	21	22	24	25	23	22	21
il Centro	3'083'207	17,46%	16	16	16	18	18	17	16	16
Lega TI	2'641'225	14,95%	14	13	14	15	16	14	14	13
PS	2'344'283	13,27%	12	12	12	13	14	12	12	12
UDC	1'818'055	10,29%	9	9	9	10	11	10	9	9
Verdi	957'967	5,42%	5	5	5	6	6	5	5	5
Avanti con Ticino & Lavoro	648'241	3,67%	3	3	3	4	-	3	3	3
HelvEthica	411'374	2,33%	2	2	2	-	-	2	2	2
Più Donne	346'796	1,96%	2	2	2	-	-	1	2	2
PC-POP	342'739	1,94%	2	2	2	-	-	1	2	2
MPS-Ind.	297'709	1,69%	2	2	2	-	-	1	2	2
Verdi liberali	279'097	1,58%	2	1	1	-	-	1	1	1
MontagnaViva	148'900	0,84%	-	1	-	-	-	-	-	1
Dignità ai pensionati	145'275	0,82%	-	1	-	-	-	-	-	1
Totale	17'661'354	100,00%	90	90	90	90	90	90	90	90

[A] Entrambe le ipotesi menzionate (quorum del 4 % o del 5 %) avrebbero prodotto la medesima ripartizione dei seggi.

[B] La ripartizione avrebbe prodotto il medesimo risultato anche basandosi sulla somma dei voti delle sole liste che raggiungono il quorum; nel metodo Hagenbach-Bischoff il quorum è pari a 1/(90+1) dei voti (circa l'1,10 %)

4. Congiunzione delle liste nell'elezione del Gran Consiglio e dei consigli comunali

a. Cantone Ticino

La possibilità di congiunzione delle liste in Ticino esiste dal 1922 e si è ispirata alla riforma del diritto elettorale federale che nel 1919 ha introdotto questa facoltà quando è stato adottato il sistema proporzionale per l'elezione del Consiglio nazionale (art. 7 della legge federale del 14 febbraio 1919 circa l'elezione del Consiglio Nazionale; RU 35 471). La congiunzione delle liste era disciplinata nell'articolo 12 della legge dell'11 dicembre 1922 di applicazione della Riforma Costituzionale 11 novembre 1922 per la nomina del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (BU 1922 339), poi ripresa nell'articolo 11 della legge del 26 novembre 1930 sulle elezioni politiche (BU 1930 136), nell'articolo 11 della legge del 17 dicembre 1934 di applicazione della riforma costituzionale 10 ottobre e 13 novembre 1934 concernente la nomina del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (BU 1934 287), nell'articolo 38 della legge del 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (BU 1954 99) e nell'articolo 65 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (BU 1998 365). Essa è stata soppressa nel 2002 (BU 2003 71).

Nelle elezioni cantonali il numero di liste è costante: nelle ultime dieci elezioni del Gran Consiglio (1987-2023) il loro numero si è sempre attestato tra 12 e 16 liste, con la sola eccezione del 2011 con sole 10 liste, per una media di 13,3 liste a elezione. Finora non si è riscontrata una sostanziale differenza tra le cinque elezioni con la possibilità di congiunzione delle liste (1987-2003, con una media di 13,4 liste a elezione) e senza tale possibilità (2007-2023, con una media di 13,2 liste a elezione). Nel periodo 1959-1983 il numero di liste partecipanti alle elezioni del Gran Consiglio si attestava tra 5 e 8. La differenza marcata si manifesta invece sul numero di candidati. Prendendo in considerazione le elezioni dal 1971, quando il numero di membri del Gran Consiglio è stato aumentato a novanta, nel periodo 1971-1999 il numero di candidati è stato stabile attorno a 500-525, con le sole eccezioni del 1987 e del 1991 con circa 700 candidati. In seguito per quattro elezioni (2003-2015) il numero di candidati è oscillato tra 625-675. Poi nelle ultime due elezioni il numero di candidati è aumentato considerevolmente: 734 (2019) e 916 (2023). Il numero di candidature nel 2023 è stato superiore del 25 per cento rispetto all'elezione precedente e del 43 per cento rispetto alla media del periodo 1987-2019. A titolo di confronto, nel 2023 a ZH hanno partecipato 1687 candidati (il numero di candidati si attesta a circa 1700 dal 2003), mentre nei due cantoni con un'elezione a circondario cantonale unico hanno partecipato 487 candidati (NE 2026) e 691 candidati (GE 2023).

b. Altri Cantoni

I Cantoni nei quali la ripartizione dei seggi è effettuata sulla base dei risultati complessivi del Cantone (indipendentemente dal fatto se l'elezione avviene sulla base di un circondario cantonale unico o sulla base di più circondari elettorali) perlopiù non ammettono la congiunzione delle liste (ZH, SZ, NW, ZG, SH, GR, AG, VS, NE). In questi Cantoni vi è un quorum diretto o indiretto massimo del tre per cento dei voti (in alcuni in alternativa è possibile raggiungere una determinata percentuale in una circoscrizione elettorale). Solo nel Cantone VS vi è un quorum superiore (8 %), che però consente di partecipare alla ripartizione dei seggi nell'intero Cantone se raggiunto in almeno un circondario. L'unico Cantone con ripartizione dei seggi su base cantonale che consente la congiunzione delle liste è GE, dove il quorum diretto è pari al sette per cento dei voti su base cantonale e quindi molto più alto rispetto agli Cantoni indicati.

Nei Cantoni la situazione delle congiunzioni di lista nell'elezione del Gran Consiglio si presenta così:

ZH non ammesse (§ 93 Gesetz über die politischen Rechte, del 1° settembre 2003; LS 161)

BE ammesse congiunzioni e sotto-congiunzioni (art. 79 Gesetz über die politischen Rechte (PRG), del 5 giugno 2012; BGS 141.1)
LU ammesse congiunzioni e sotto-congiunzioni (§ 96 Stimmrechtsgesetz (StRG), del 25 ottobre 1988; SRL 10)
UR non ammesse (art. 12 cpv. 1 Gesetz über die Verhältniswahl des Landrates (Proporzgesetz), del 3 marzo 1991; RB 2.1205)
SZ non ammesse (§ 9 cpv. 1 Kantonsratswahlgesetz (KRWG), del 17 dicembre 2014; SRSZ 120.200)
OW ammesse congiunzioni (art. 8 Gesetz über die Wahl des Kantonsrates (Proporzgesetz, PG), del 26 febbraio 1984; GSB 122.2)
NW non ammesse (art. 13 cpv. 2 Gesetz über die Verhältniswahl des Landrates (Proporzgesetz; PropG), del 26 aprile 1981; NG 132.1)
GL ammesse congiunzioni (art. 45 Gesetz über die politischen Rechte (GPR), del 7 maggio 2017; GS I D/22/2)
ZG non ammesse (§ 52c cpv. 4 Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG), del 28 settembre 2006; BGS 131.1)
FR non ammesse (art. 66 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 6 aprile 2001; RSF 115.1)
SO ammesse congiunzioni e sotto-congiunzioni (§ 52 Gesetz über die politischen Rechte (GpR), del 22 settembre 1996; BGS 113.111)
BS non ammesse (§ 44 Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz), del 21 aprile 1994; SG 132.100)
BL non ammesse (Gesetz über die politischen Rechte (GpR), del 7 settembre 1981; SGS 120)
AR ammesse congiunzioni e sotto-congiunzioni (art. 8 Reglement über die Wahl des Einwohnerrates und der Mitglieder des Kantonsrates (Proporzwahlreglement), emanato il 6 gennaio 1975 dal comune di Herisau per l'elezione dei deputati al Parlamento cantonale nella circoscrizione elettorale di Herisau; SRV 12)
AI non vi sono congiunzioni perché l'elezione ha luogo con il sistema maggioritario
SH non ammesse (art. 2b cpv. 3 Gesetz über die vom Volke vorzunehmenden Abstimmungen und Wahlen sowie über die Ausübung der Volksrechte (Wahlgesetz), del 15 marzo 1904; SHR 160.100)
SG ammesse congiunzioni (art. 43 Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (WAG), del 5 dicembre 2018; sGS 125.3)
GR non ammesse (art. 15 cpv. 1 legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC), del 16 febbraio 2021; CSC 150.400)
AG non ammesse (§ 8 Gesetz über die Wahl des Grossen Rates, dell'8 marzo 1988; SAR 152.100)
TG ammesse congiunzioni e sotto-congiunzioni (§ 51 Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (StWG), del 12 febbraio 2014; RB 161.1)
VD ammesse congiunzioni (art. 65 e 66 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 5 ottobre 2021; BLV 160.01)
VS non ammesse (art. 149 loi sur les droits politiques (LcDP), del 13 maggio 2004; RS 160.1)
NE non ammesse (art. 50 loi sur les droits politiques, del 17 ottobre 1984; RSN 141)
GE ammesse congiunzioni (art. 151 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 15 ottobre 1982; rsGE A 5 05)
JU non ammesse (loi sur les droits politiques, del 26 ottobre 1978; RSJU 161.1)

c. Proposta

La congiunzione delle liste ha perso il senso originario di riunire gruppi politici con un programma comune o perlomeno simile. Nel tempo si è trasformata in misura sempre maggiore in uno strumento di calcolo politico che può riunire anche liste che non hanno nulla in comune. Dove non vi è una soglia di entrata in Parlamento elevata, la possibilità di congiungere le liste consente anche a gruppi politici con un sostegno popolare molto modesto di ottenere seggi. La possibilità di congiunzione delle liste porta a una proliferazione di liste. Una dimostrazione della conseguenza di ammettere senza limitazioni le congiunzioni e all'interno del medesimo gruppo politico (che se adempie determinati requisiti è esentato dal raccogliere le firme dei proponenti per tutte le sue liste) anche le sotto-congiunzioni è data dall'evoluzione del numero di liste e di candidature nell'elezione del Consiglio nazionale. Il loro numero è aumentato in modo molto importante sia nel Cantone Ticino, sia nell'insieme degli altri Cantoni.

Un numero eccessivo di liste e candidati non è necessariamente un segno di vitalità della democrazia, soprattutto se queste liste sono riconducibili in gran parte ai medesimi gruppi politici e le possibilità di ottenere seggi sono estremamente scarse. Inoltre, si danneggerebbe la trasparenza dell'elezione: per l'elettore il voto diverrebbe meno chiaro con il rischio di riduzione del tasso di partecipazione e diminuzione del grado di legittimazione del risultato elettorale. Non bisogna impedire la presentazione di liste e candidature ma occorre evitare che l'elezione si trasformi in un esercizio caotico che sfrutta in modo insano gli strumenti della democrazia.

Ai motivi esposti sul piano della democrazia e della garanzia dei diritti politici si aggiungono altre considerazioni di ordine pratico. L'elevato numero di candidature è arrivato ai limiti sia di spazio sulle schede sia di applicabilità del diritto elettorale. L'evoluzione recente induce a credere che l'eventuale introduzione della possibilità della congiunzione di liste aggraverebbe il problema. Il diritto elettorale attuale non è predisposto per sottoporre all'elettore in modo chiaro e comprensibile una scheda di voto con un numero molto elevato di liste e candidati. Nell'elezione del Gran Consiglio del 2 aprile 2023 gli elettori del Cantone Ticino hanno avuto la possibilità di scegliere tra 916 candidati. Si tratta di un numero elevato in rapporto ai 224'109 cittadini iscritti nel catalogo elettorale. In nessun altro Cantone vi sono elettori che possono scegliere tra un numero così grande di candidati. Negli altri Cantoni gli elettori possono votare solo per i candidati presentati a livello di circondario elettorale. Solo nei Cantoni NE (con norme che garantiscono la rappresentanza regionale) e GE l'elezione del Parlamento avviene in un circondario unico e quindi con la facoltà per gli elettori di votare per qualsiasi candidato nel Cantone.

Un'alternativa consisterebbe nel dividere il Cantone Ticino in circondari elettorali nei quali gli aventi diritto di voto possono votare solo per i candidati proposti nel circondario elettorale stesso. Si tratta del sistema adottato in tutti gli altri Cantoni ad eccezione dei Cantoni TI, NE, GE. Dal 1803 al 1920 anche nel Cantone Ticino i deputati al Gran Consiglio erano eletti nei circoli o sulla base di circondari elettorali. In Ticino il circondario unico è però un sistema oramai ben radicato e generalmente accettato, come era stato evidenziato già nel 1986 nei lavori sulla revisione totale della Costituzione cantonale (rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale, pubblicato in un'edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo ticinese, n. 58.1 pag. 167). È difficile abbandonare l'elezione a circondario unico senza motivi gravi che lo giustifichino.

Si potrebbero cambiare le schede di voto, non più riportando i candidati su un unico foglio ma su una scheda per ogni lista, oppure indicando i candidati sulle schede solo con numeri o fornendo una sola scheda vuota in cui l'elettore vota per i candidati scrivendo a mano i loro nomi (fino a novanta preferenze nell'elezione del Gran Consiglio). Si tratta però di soluzioni poco pratiche sia dal punto di vista dell'elettore, sia da quello dello spoglio delle schede.

Per le ragioni esposte è necessario evitare norme che favoriscano un ulteriore incremento del numero di liste e di candidature. Un sistema elettorale nel quale gli elettori hanno la possibilità di scegliere tra più di mille candidati non è praticabile senza l'abbandono del circondario unico o senza l'adozione di accorgimenti con un impatto sulle procedure elettorali (compilazione delle schede e spoglio).

Numero di candidature presentate per le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato dal 1923

Anno elettorale [C]	Gran Consiglio [A]			Consiglio di Stato [B]		
	Candidati	Liste	Congiunzioni di liste	Candidati	Liste	Congiunzioni di liste
1923	370	7	1	5	4	-
1927	507	9	2	20	4	-
1931	346	7	2	17	7	-
1935	613	13	3	38	8	-
1939	472	9	2	30	6	-
1943	65	1	-	5	3	-
1947	412	7	2	18	4	-
1951	399	8	1	21	5	1
1955	253	5	-	15	3	-
1959	275	5	-	15	3	-
1963	380	7	2	23	5	1
1967	321	6	-	16	4	-
1971	520	8	1	22	6	-
1975	515	8	-	27	7	-
1979	525	6	1	30	6	1
1983	513	8	1	34	9	1
1987	684	14	1	44	11	1
1991	707	12	-	47	11	1
1995	508	12	-	38	11	-
1999	504	15	3	40	12	1
2003	666	14	2	40	8	1
2007	645	13	… [D]	42	10	… [D]
2011	676	10	… [D]	36	8	… [D]
2015	624	13	… [D]	41	10	… [D]
2019	734	16	… [D]	52	13	… [D]
2023	916	14	… [D]	49	10	… [D]

[A] Numero di seggi nel Gran Consiglio: 1923-1967: 65; 1971-2023: 90.
[B] Numero di seggi nel Consiglio di Stato: 1923-2023: 5.
[C] Elezioni tacite: Gran Consiglio (1943), Consiglio di Stato (1923, 1943).
[D] Congiunzioni non ammesse nelle elezioni 2007-2023.

Fonte: Foglio ufficiale.

Numero di candidature presentate nei Cantoni e in Ticino per l'elezione del Consiglio nazionale dal 1919 [(A)]

	Confederazione [(B)]				Ticino [(C)]			
Anno elettorale	Candidati	Liste	Congiunzioni di liste	Sotto-congiunzioni di liste	Candidati	Liste	Congiunzioni di liste	Sotto-congiunzioni di liste
1919	648	106	14	-	24	3	-	-
1922			18	-	32	4	-	-
1925			15	1	32	4	-	-
1928	732	94	13	2	36	5	-	-
1931	770	99	12	1	27	4	-	-
1935	970	111	23	1	28	4	-	-
1939	778	99	13	1	7	4	-	-
1943	1015	108	19	2	27	5	-	-
1947	991	108	21	1	25	4	1	-
1951	1064	102	19	5	18	3	-	-
1955	1083	104	19	3	18	3	-	-
1959	1072	105	18	3	19	3	-	-
1963	1195	113	22	3	26	4	-	-
1967	1258	119	17	4	31	5	-	-
1971	1689	151	30	4	51	7	1	-
1975	1947	170	26	8 (+3) [(D)]	42	6	1	-
1979	1845	164	34	12	48	6	1	-
1983	1880	187	36	12	53	8	1	-
1987	2400	222	47	17	71	11	1	-
1991	2561	248	54	31 (+3) [(D)]	64	10	1	-
1995	2834	278	56	40	63	9	1	1
1999	2845	268	63	42	62	10	2	1
2003	2836	262	67	39	49	7	2	-
2007	3089	311	70	67	79	11	3	-
2011	3458	365	79	71	68	11	2	-
2015	3788	422	71	104	122	18	3	2
2019	4645	511	81	108	149	23	4	4
2023	5909	618	80	118	256	33	5	5

[(A)] Nella tabella figurano i dati dei Cantoni che eleggono i membri del Consiglio nazionale con il sistema proporzionale, incluse le elezioni tacite; sono esclusi i Cantoni con un solo seggio al Consiglio nazionale (elezione con il sistema maggioritario): UR, OW, NW, AI dal 1919; GL dal 1971; AR dal 2003.

[(B)] Numero di seggi nel Consiglio nazionale: 1919: 189; 1922-1928: 198; 1931-1939: 187; 1943-1947: 194; 1951-1959: 196, 1963-2023: 200.

[(C)] Numero di seggi attribuiti al Cantone Ticino: 1919-1928 e 1971-2023: 8; 1931-1967: 7.

[(D)] Nel 1975 (BE) e 1991 (BE, SO) sono state presentate 3 sotto-sotto-congiunzioni; nel 1994 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) è stata modificata per escludere le sotto-sotto-congiunzioni.

Fonti:
Dati riguardanti il Cantone Ticino: Foglio ufficiale e Foglio federale.
Dati riguardanti la Confederazione: 1919: Cancelleria federale, Sistemi elettorali proporzionali a confronto; rapporto della Cancelleria federale del 21 agosto 2013, allegato 2 pag. 36; 1922, 1925: FF 1931 I 248, 259 (dati sulle congiunzioni e sulle sotto-congiunzioni; altri dati non disponibili); 1928: Foglio federale e Statistica delle elezioni del Consiglio nazionale nel 1919, 1922, 1925 e 1928; 1931-2023: Foglio federale.

d. Modificazioni legislative

La decisione se consentire o non consentire la congiunzione delle liste nell'elezione Gran Consiglio può essere adottata a livello legislativo sulla base della delega dell'articolo 58 capoverso 2 Cost./TI. In effetti, l'introduzione e la soppressione della norma legislativa sulla congiunzione delle liste sono avvenute senza un intervento a livello costituzionale. Le medesime considerazioni valgono per l'elezione dei legislativi comunali, per i quali la Costituzione non pone vincoli particolari, oltre al principio dell'applicazione del sistema proporzionale.